



**La Cassa**

di Ravenna S.p.A.

Privata e Indipendente dal 1840

La Cassa di Ravenna S.p.A.

Sede Sociale e Direzione Generale: Ravenna Piazza Garibaldi, 6

Capitale Sociale 343.498.000,00 Euro interamente versato

Banca iscritta nell'Albo delle Banche al n. 5096/6270.3

Capogruppo del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna

Partita IVA Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna 02620360392

Codice Fiscale e Iscrizione nel Registro delle Imprese di Ravenna n.01188860397

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

## ***NOTA INFORMATIVA***

**relativa al programma di Offerta dei prestiti obbligazionari denominati:**

- **La Cassa di Ravenna S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente**
- **La Cassa di Ravenna S.p.A. Obbligazioni Step Up / Step-Down con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente**
- **La Cassa di Ravenna S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di Tasso Minimo (FLOOR) e/o Massimo (CAP) con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente**
- **La Cassa di Ravenna S.p.A. Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di Tasso Minimo (FLOOR) e/o Massimo (CAP) con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente**
- **La Cassa di Ravenna S.p.A. Obbligazioni Zero Coupon**

con eventuale possibilità di devoluzione a titolo di liberalità di una somma (espressa come percentuale dell'importo nominale collocato), a favore di **Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), Enti, Fondazioni, Associazioni, Enti Ecclesiastici, Enti del Terzo Settore ed altri soggetti non aventi fini di lucro che perseguono scopi di utilità sociale e/o a favore di soggetti di qualsiasi natura e forma giuridica che, sebbene non rientrino espressamente in tale ambito, perseguono comunque finalità di solidarietà o di utilità sociale o realizzino attività o progetti finalizzati a rispondere ad obiettivi di interesse generale e sociale o che creino impatto sociale (anche sotto il profilo ambientale) positivo misurabile, nonché con possibilità di devolvere beni direttamente acquistati dall'Emittente per importo equivalente alla somma in devoluzione per iniziative di utilità sociale predeterminate (anche al fine di contrastare l'emergenza sanitaria da Covid-19).**

Il presente documento è stato depositato presso la Consob in data 30/07/2020 a seguito di approvazione con nota del 30/7/2020, protocollo n. 0745568/20 ed è stato pubblicato sul sito web dell'Emittente [www.lacassa.com](http://www.lacassa.com).

Il presente documento costituisce una nota informativa sugli strumenti finanziari (la "**Nota Informativa**") ai fini del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 (il "**Regolamento Delegato 980**"), come successivamente modificato ed integrato e della Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificata ed integrata (il "**Regolamento Emittenti**").

La presente Nota Informativa, unitamente al Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 30/7/2020 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0744950/20 del 30/07/2020 (il "**Documento di Registrazione**"), come successivamente eventualmente integrati e modificati dai relativi supplementi, costituisce un prospetto di base (il "**Prospetto di Base**") ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (il "**Regolamento Prospetti**") e del Regolamento Delegato 980.

In occasione di ciascuna emissione realizzata a valere sul programma di emissioni cui il Prospetto di Base si riferisce, La Cassa di Ravenna S.p.A. (l' "**Emittente**", "**La Cassa di Ravenna**", la "**Capogruppo**" o la "**Banca**"), società capogruppo del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna (il "**Gruppo**"), provvederà ad indicare le caratteristiche di ciascuna emissione nelle condizioni definitive (le "**Condizioni Definitive**") a cui sarà allegata la pertinente Nota di Sintesi della singola emissione (la "**Nota di Sintesi**").

Il presente documento è valido per dodici mesi dalla data della sua approvazione e, successivamente alla cessazione della sua validità, non si applicherà più l'obbligo di pubblicare il supplemento alla stessa in caso di nuovi fattori significativi, errori o imprecisioni rilevanti.

**L'adempimento di pubblicazione della presente Nota Informativa non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.**

La presente Nota Informativa, le Condizioni Definitive, la Nota di Sintesi, unitamente al Documento di Registrazione, e i relativi eventuali Supplementi, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Emittente in Ravenna, Piazza Garibaldi, n.6 e sono consultabili sul sito web dell'Emittente [www.lacassa.com](http://www.lacassa.com) nell'apposita sezione <https://www.lacassa.com/ita/Privati/Obbligazioni>.

# Indice

<b>1. DESCRIZIONE GENERALE DEL PIANO DI OFFERTA</b> .....	6
<b>2. FATTORI DI RISCHIO</b> .....	7
<b>2.1 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALLA NATURA DELLE OBBLIGAZIONI</b> .....	7
2.1.1 <i>Rischio di credito per il sottoscrittore</i> .....	7
2.1.2 <i>Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in"</i> .....	7
2.1.3 <i>Rischio legato alla facoltà di rimborso anticipato (opzione Call) delle Obbligazioni su iniziativa dell'Emittente</i> .....	9
2.1.4 <i>Rischio di tasso di mercato</i> .....	9
2.1.5 <i>Rischio connesso alla presenza di costi inclusi nel prezzo di emissione delle obbligazioni</i> .....	10
2.1.6 <i>Rischio connesso alla natura strutturata delle Obbligazioni a Tasso Variabile e a Tasso Misto con Tasso Minimo (Floor) e/o Tasso Massimo (Cap)</i> .....	10
2.1.7 <i>Rischio relativo alla presenza di un Tasso Massimo (Cap)</i> .....	11
2.1.8 <i>Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente</i> .....	11
2.1.9 <i>Rischio connesso alla destinazione di una percentuale dell'ammontare collocato a fini di devoluzione a titolo di liberalità</i> .....	11
2.1.10 <i>Rischio di cambiamento del regime fiscale applicabile alle Obbligazioni</i> .....	11
<b>2.2 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI AL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE</b> .....	12
2.2.1 <i>Rischio di Indicizzazione</i> .....	12
2.2.2 <i>Rischio di disallineamento tra il Parametro di Indicizzazione e la periodicità delle cedole delle Obbligazioni con cedole a tasso variabile</i> .....	12
2.2.3 <i>Rischio di eventi di turbativa</i> .....	12
2.2.4 <i>Rischio di eventi straordinari</i> .....	13
<b>2.3 RISCHI CONNESSI ALL'OFFERTA PUBBLICA E/O ALLA NEGOZIAZIONE</b> .....	14
2.3.1 <i>Rischio di liquidità</i> .....	14
2.3.2 <i>Rischio relativi ai conflitti di interessi</i> .....	14
2.3.3 <i>Rischio relativo al ritiro dell'Offerta</i> .....	15
<b>3. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'</b> .....	16
3.1 <b>Indicazione delle persone responsabili</b> .....	16
3.2 <b>Dichiarazione di Responsabilità</b> .....	16
3.3 <b>Relazioni e pareri di esperti</b> .....	16
3.4 <b>Informazioni provenienti da terzi</b> .....	16
3.5 <b>Dichiarazione dell'Emittente</b> .....	16
<b>4. INFORMAZIONI ESSENZIALI</b> .....	17
4.1 <b>Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'offerta</b> .....	17
4.2 <b>Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi</b> .....	17

<b>5. INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE OBBLIGAZIONI DA OFFRIRE AL PUBBLICO E DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE .....</b>	<b>18</b>
<b>5.1 Descrizione delle Obbligazioni .....</b>	<b>18</b>
<b>5.2 Legislazione in base alla quale i titoli sono stati creati.....</b>	<b>19</b>
<b>5.3 Forma degli strumenti finanziari e soggetti incaricati della tenuta dei registri.....</b>	<b>20</b>
<b>5.4 Ammontare dei titoli offerti al pubblico.....</b>	<b>21</b>
<b>5.5 Valuta di emissione degli strumenti finanziari .....</b>	<b>21</b>
<b>5.6 Ranking degli strumenti finanziari .....</b>	<b>21</b>
<b>5.7 Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio.....</b>	<b>21</b>
<b>5.8 Tasso di interesse nominale e disposizioni relative agli interessi da pagare.....</b>	<b>24</b>
<b>5.9 Data di scadenza, modalità di ammortamento e rimborso del Prestito.....</b>	<b>32</b>
<b>5.10 Tasso di rendimento .....</b>	<b>32</b>
<b>5.11 Forme di rappresentanza dei possessori dei titoli.....</b>	<b>34</b>
<b>5.12 Autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali gli strumenti finanziari saranno emessi .....</b>	<b>34</b>
<b>5.13 Data di emissione degli strumenti finanziari.....</b>	<b>34</b>
<b>5.14 Restrizione alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari.....</b>	<b>34</b>
<b>5.15 Regime fiscale.....</b>	<b>34</b>
<b>5.16 Identità dell'offerente/del soggetto che chiede l'ammissione a negoziazione .....</b>	<b>35</b>
<b>6. TERMINI E CONDIZIONI DELL'OFFERTA.....</b>	<b>36</b>
<b>6.1 Condizioni, statistiche relative all'Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'Offerta.....</b>	<b>36</b>
<b>6.1.1 Condizioni alle quali l'Offerta è subordinata .....</b>	<b>36</b>
<b>6.1.2 Periodo di validità dell'Offerta e descrizione della procedura di sottoscrizione .....</b>	<b>36</b>
<b>6.1.3 Possibilità di ritiro dell'Offerta .....</b>	<b>37</b>
<b>6.1.4 Ammontare minimo e massimo dell'importo sottoscrivibile .....</b>	<b>37</b>
<b>6.1.5 Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari.....</b>	<b>37</b>
<b>6.1.6 Diffusione dei risultati dell'offerta.....</b>	<b>38</b>
<b>6.1.7 Eventuali diritti di prelazione .....</b>	<b>38</b>
<b>6.2 Piano di ripartizione e di assegnazione.....</b>	<b>38</b>
<b>6.2.1 Destinatari dell'Offerta .....</b>	<b>38</b>
<b>6.2.2 Comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato e della possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione .....</b>	<b>38</b>
<b>6.3 Fissazione del prezzo .....</b>	<b>38</b>
<b>6.3.1 Prezzo d'Offerta.....</b>	<b>38</b>
<b>6.4 Collocamento e sottoscrizione.....</b>	<b>40</b>
<b>6.4.1 Soggetti incaricati del collocamento .....</b>	<b>40</b>
<b>6.4.2 Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario.....</b>	<b>40</b>

6.4.3 <i>Accordi di sottoscrizione e collocamento</i> .....	40
6.4.4 <i>Data di stipula dell'accordo di sottoscrizione e collocamento</i> .....	40
<b>7. AMMISSIONE A NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE</b> .....	41
7.1 <b> Mercati regolamentati e Mercati Equivalenti</b> .....	41
7.2 <b> Strumenti finanziari già ammessi alla negoziazione su Mercati Regolamentati e/o Equivalenti</b> .	41
7.3 <b> Soggetti che hanno assunto l'impegno di agire come intermediari sul mercato secondario</b> .....	41
7.4 <b> Prezzo di emissione dei titoli</b> .....	41
<b>8. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI</b> .....	42
8.1 <b> Consulenti legati all'Emissione</b> .....	42
8.2 <b> Informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti e segnalazione dei casi in cui i revisori hanno redatto una relazione</b> .....	42
8.3 <b> Rating dell'Emittente e dello strumento finanziario</b> .....	42
<b>ALLEGATO A: MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE</b> .....	43

## 1. DESCRIZIONE GENERALE DEL PIANO DI OFFERTA

Si fornisce di seguito una descrizione generale del programma di offerta (il "**Programma**") di cui alla presente Nota Informativa, che costituisce, unitamente al Documento di Registrazione, il Prospetto di Base. Il Consiglio di Amministrazione de La Cassa di Ravenna S.p.A. (di seguito anche "la Banca" o "l'Emittente") ha approvato in data 16 marzo 2020 il programma di offerta per un importo complessivo di 250 milioni di Euro.

Il Programma prevede l'emissione in via continuativa delle seguenti tipologie di Obbligazioni *senior*:

- a) Obbligazioni a Tasso Fisso
- b) Obbligazioni Step-up / Step-down
- c) Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di Tasso Minimo (Floor) e/o Massimo (Cap)
- d) Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di Tasso Minimo (Floor) e/o Massimo (Cap)
- e) Obbligazioni Zero Coupon

Le Obbligazioni oggetto del Programma sono titoli di debito che determinano l'obbligo, per la Banca, di rimborsare all'investitore, alla scadenza, il 100% del loro valore nominale unitamente alla corresponsione di cedole di interesse (ad esclusione delle Obbligazioni Zero Coupon) determinate secondo le modalità di calcolo specifiche per ciascuna tipologia di prestito.

Tutte le obbligazioni, ad eccezione dello Zero Coupon, possono prevedere la possibilità di rimborso anticipato a favore dell'Emittente (opzione *call*) prima della scadenza.

Le obbligazioni possono inoltre prevedere la devoluzione a titolo di liberalità di una somma (espressa come percentuale dell'importo nominale collocato) a favore di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), Enti, Fondazioni, Associazioni, Enti Ecclesiastici, Enti del Terzo Settore ed altri soggetti non aventi fini di lucro che perseguono scopi di utilità sociale e/o a favore di soggetti di qualsiasi natura e forma giuridica che, sebbene non rientrino espressamente in tale ambito, perseguono comunque finalità di solidarietà o di utilità sociale o realizzino attività o progetti finalizzati a rispondere ad obiettivi di interesse generale e sociale o che creino impatto sociale (anche sotto il profilo ambientale) positivo misurabile, nonché con possibilità di devolvere beni direttamente acquistati dall'Emittente per importo equivalente alla somma in devoluzione per iniziative di utilità sociale predeterminate (anche al fine di contrastare l'emergenza sanitaria da Covid-19).

Per il dettaglio di ogni singolo prestito obbligazionario si rinvia alle specifiche informazioni riportate al paragrafo 5.1 lettera (a), Obbligazioni Step-up / Step-down; Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Tasso Minimo (Floor) e/o Tasso Massimo (Cap); Obbligazioni a Tasso Fisso; Obbligazioni Zero Coupon; Obbligazioni a Tasso misto con eventuale Tasso Minimo (*Floor*) e/o Tasso Massimo (*Cap*) della presente Nota Informativa.

La presente Nota Informativa sarà valida per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di approvazione.

In occasione di ciascuna emissione l'Emittente predisporrà le relative condizioni definitive, (le "**Condizioni Definitive**"), secondo il modello riportato nella presente Nota Informativa, nelle quali saranno descritte le caratteristiche specifiche degli strumenti finanziari. Alle singole Condizioni Definitive sarà altresì allegata apposita nota di sintesi della specifica emissione secondo quanto previsto dal Regolamento Prospetti e dal Regolamento Delegato 980 (la "**Nota di Sintesi**").

### 2. FATTORI DI RISCHIO

Le obbligazioni descritte nella presente Nota Informativa presentano gli elementi di rischio tipici di un investimento obbligazionario. Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a leggere attentamente i seguenti fattori di rischio, nonché i fattori di rischio relativi all'Emittente e al Gruppo riportati nel Documento di Registrazione. I fattori di rischio devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni contenute nella presente Nota Informativa, nel Documento di Registrazione e nella Nota di Sintesi.

Salvo ove diversamente indicato, i rinvii a Sezioni e Paragrafi si riferiscono alle Sezioni e ai Paragrafi della Nota Informativa.

#### 2.1 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALLA NATURA DELLE OBBLIGAZIONI

##### 2.1.1 *Rischio di credito per il sottoscrittore*

Sottoscrivendo le obbligazioni l'investitore diventa finanziatore dell'Emittente e titolare di un credito nei confronti del medesimo per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale a scadenza.

L'investitore è dunque esposto al rischio che l'Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere a tali obblighi di pagamento, nonché al rischio che l'Emittente versi in una situazione di dissesto o sia a rischio di dissesto. Per i rischi relativi all'Emittente, si rinvia al capitolo "Fattori di Rischio" di cui al Documento di Registrazione

L'ordinamento giuridico italiano prevede che la liquidazione delle Banche in stato di insolvenza si svolga secondo la procedura di liquidazione coatta amministrativa. Si segnala in proposito che, ai sensi dell'articolo 1, comma 33 del decreto legislativo n. 181 del 16 novembre 2015, nella liquidazione dell'attivo residuo dell'ente creditizio, si prevede che siano soddisfatti, in via prioritaria, i creditori privilegiati, secondariamente i detentori di depositi presso la Banca e successivamente gli obbligazionisti senior. Pertanto, in caso di sottoposizione della Banca alla predetta procedura di liquidazione, a far data dalla dichiarazione di insolvenza della Banca, l'investitore perderà il diritto a percepire gli interessi residui non corrisposti; inoltre, in esito alla procedura di liquidazione, l'investitore subirà la perdita parziale ovvero totale del capitale investito.

L'Emittente non ha richiesto alcun giudizio di rating né per sé, né per le Obbligazioni di propria emissione. Ciò implica che non vi è la disponibilità immediata di un indicatore sintetico di rischio (*rating*) rappresentativo della solvibilità dell'Emittente e della rischiosità degli strumenti finanziari.

Si rappresenta infine che le obbligazioni emesse nell'ambito del Programma di Offerta di cui alla presente Nota Informativa non sono assistite da alcuna garanzia prestata da terzi né dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi a copertura del rischio di inadempimento degli obblighi assunti dall'Emittente in relazione alle obbligazioni stesse.

##### 2.1.2 *Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in"*

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (cd. "*Banking Resolution and Recovery Directive*"), di seguito la "**Direttiva BRRD**"), individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "*resolution Authorities*"),

di seguito le “Autorità”) possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell’ente, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, con l’eccezione per le disposizioni relative allo strumento del “bail-in”, per le quali è stata prevista l’applicazione a partire dal 1° gennaio 2016.

Tra gli strumenti di risoluzione che possono essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del “bail-in,” pertanto gli obbligazionisti si troverebbero esposti al rischio che il valore nominale dei loro titoli sia ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente.

Peraltro, le disposizioni in materia di “bail-in” potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data (01/01/2016).

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l’importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell’applicazione dello strumento del “bail in”, le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l’ordine indicato:

- degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common equity Tier 1);
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- degli strumenti di debito chirografario di secondo livello;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni senior (non subordinate);

2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l’ordine indicato:

- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- degli strumenti di debito chirografario di secondo livello;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni senior (non subordinate).

Nell’ambito delle “restanti passività”, il “bail-in” riguarderà prima le obbligazioni senior e poi i depositi (per la parte eccedente l’importo di € 100.000). (cfr. al riguardo il paragrafo 5.6. “Ranking degli strumenti finanziari” della presente Nota Informativa).



Si precisa che sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Si precisa che, alla data di approvazione della presente Nota Informativa, non sono in corso collocamenti di prestiti subordinati da parte dell'Emittente.

### ***2.1.3 Rischio legato alla facoltà di rimborso anticipato (opzione Call) delle Obbligazioni su iniziativa dell'Emittente***

Qualora sia prevista la facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente, non prevista per le obbligazioni Zero Coupon, l'investitore dovrebbe tener presente che l'obbligazione incorpora una componente derivativa (opzione di tipo Call) che l'Obbligazionista ha implicitamente venduto all'Emittente. In caso di esercizio dell'opzione di rimborso anticipato da parte dell'Emittente, ad una o più date prestabilite, verrebbero disattese le aspettative di rendimento dell'investitore connesse all'obbligazione e qualora intenda reinvestire il capitale anticipatamente rimborsato, tale reinvestimento potrebbe avvenire a condizioni meno favorevoli rispetto a quelle riconosciute dal prestito.

Inoltre, con riferimento alle obbligazioni Step-Up, l'esercizio da parte dell'Emittente della facoltà di rimborso anticipato delle obbligazioni comporta di conseguenza la rinuncia da parte dell'investitore alle cedole con tasso di interesse più elevato.

Si sottolinea che per le Obbligazioni a Tasso prefissato (Tasso fisso, Step-Up, Step-Down) è probabile che l'Emittente eserciti la facoltà di rimborso anticipato, qualora prevista nelle rispettive Condizioni Definitive, in uno scenario di andamento decrescente dei tassi d'interesse di mercato rispetto a quelli riconosciuti dalle Obbligazioni. Al riguardo si evidenzia altresì che l'esercizio del rimborso anticipato delle obbligazioni potrebbe risultare particolarmente conveniente all'Emittente in prossimità delle cedole più elevate previste dalle obbligazioni Step-Up.

Nel caso di Obbligazioni a Tasso Variabile è probabile che l'Emittente eserciti la facoltà di rimborso anticipato, qualora prevista nelle relative Condizioni Definitive, in uno scenario di andamento crescente dei tassi di mercato che renderebbe maggiormente oneroso il costo del finanziamento connesso alle obbligazioni dell'Emittente.

Nel caso di Obbligazioni a Tasso Misto, la convenienza all'esercizio della facoltà di rimborso anticipato da parte dell'Emittente, dipende dalle caratteristiche del piano cedolare successivo alla data, o alle date, di esercizio del rimborso anticipato, per cui nel caso in cui tale piano cedolare residuo sia a tasso fisso (o prevalentemente a tasso fisso) o a tasso variabile (o prevalentemente a tasso variabile) la convenienza all'esercizio della facoltà di rimborso anticipato delle obbligazioni, si determina qualora si verifichino le specifiche condizioni prima rappresentate con riferimento alle obbligazioni a tasso prefissato o a tasso variabile.

Si precisa infine che la previsione di una clausola di Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente risulta penalizzante per l'investitore ed incide negativamente sul valore delle Obbligazioni nel mercato secondario.

### ***2.1.4 Rischio di tasso di mercato***

In caso di vendita delle obbligazioni prima della scadenza, l'investitore è esposto al cosiddetto "rischio di tasso", in quanto in caso di aumento dei tassi di mercato si verificherà una diminuzione del prezzo delle obbligazioni per effetto della quale il medesimo potrebbe divenire anche inferiore al relativo valore nominale.

L'impatto delle variazioni dei tassi di interesse di mercato sul prezzo delle Obbligazioni è tanto più accentuato, a parità di condizioni, quanto più lunga è la vita residua del titolo (per tale intendendosi il periodo di tempo che deve trascorrere prima del suo rimborso).

Per le obbligazioni Zero Coupon, essendo strumenti finanziari con *duration* maggiore rispetto a titoli di pari scadenza aventi flusso cedolare, variazioni al rialzo dei tassi di mercato determinano prezzi più penalizzanti per l'investitore rispetto alle Obbligazioni di analoga scadenza che corrispondono cedole.

Si evidenzia altresì che la sensibilità a variazioni in aumento dei tassi di mercato del prezzo delle obbligazioni Step Up è maggiore rispetto ad obbligazioni che corrispondono un tasso fisso costante o un tasso fisso decrescente con conseguente maggior impatto negativo sul prezzo delle obbligazioni.

Inoltre, con riferimento alle obbligazioni a tasso variabile, fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato, determinano temporanei disallineamenti del valore della cedola in corso di godimento rispetto ai livelli dei tassi di riferimento espressi dai mercati finanziari e, conseguentemente, variazioni sul prezzo dei titoli. In particolare, il rischio di tasso è rappresentato da eventuali variazioni in aumento dei livelli di tasso di interesse di mercato, che riducono il valore dei Titoli durante il periodo in cui il tasso cedolare relativo alla cedola in scadenza è già stato fissato a seguito della rilevazione del Parametro di Indicizzazione.

Infine, con riferimento alle obbligazioni a Tasso Misto con eventuale Tasso Minimo (*Interest Rate Floor*) e/o Tasso Massimo (*Interest Rate Cap*) l'investitore deve tenere presente che le componenti a tasso fisso modificano il loro valore in maniera inversamente proporzionale alla variazione dei tassi di mercato e, per la componente a tasso variabile, l'effetto di variazione dei tassi di mercato sulla cedola in scadenza e, conseguentemente, sul prezzo dei titoli, è analogo a quello precedentemente descritto per le obbligazioni a tasso variabile.

### **2.1.5 Rischio connesso alla presenza di costi inclusi nel prezzo di emissione delle obbligazioni**

Il prezzo di emissione delle obbligazioni potrà includere costi che, qualora presenti, saranno indicati nelle Condizioni definitive. La presenza di tali costi comporta un rendimento a scadenza inferiore rispetto a quello offerto da titoli simili (in termini di caratteristiche del titolo e profilo di rischio) privi di tali costi.

Inoltre, si evidenzia che i costi inclusi nel prezzo di emissione delle obbligazioni non partecipano alla determinazione del prezzo delle obbligazioni in caso vendita dei titoli sul mercato secondario. Pertanto, qualora l'investitore vendesse le obbligazioni sul mercato secondario, anche nel periodo immediatamente successivo alla data di emissione, il prezzo di vendita delle medesime risulterà diminuito dei costi inclusi nel prezzo di emissione delle obbligazioni.

### **2.1.6 Rischio connesso alla natura strutturata delle Obbligazioni a Tasso Variabile e a Tasso Misto con Tasso Minimo (Floor) e/o Tasso Massimo (Cap)**

L'Investitore deve tener presente che l'Obbligazione a tasso variabile o a tasso misto, qualora preveda un Tasso Minimo (*Interest Rate Floor*) ovvero un tasso massimo (*Interest Rate Cap*), presenta, oltre alla componente obbligazionaria, una componente derivativa implicita.

Nello specifico qualora nelle Condizioni Definitive del prestito sia previsto un Tasso Minimo (i.e., *Floor*) la componente derivativa consta di una opzione di tipo *Interest Rate Floor*, implicitamente acquistata dall'Investitore, in ragione della quale viene predeterminato il valore minimo del tasso annuo lordo delle cedole variabili future.

Qualora sia previsto un Tasso Massimo (i.e., *Cap*) la componente derivativa consta di una opzione di tipo *Interest Rate Cap*, implicitamente venduta dall'Investitore, in ragione della quale viene predeterminato il valore massimo del tasso annuo lordo delle cedole variabili future.

In particolare il valore di mercato di un titolo obbligazionario a tasso variabile o a tasso misto con Tasso Massimo predeterminato (*Cap*) potrebbe subire effetti penalizzanti sul mercato secondario nel caso di andamento particolarmente favorevole del Parametro di Indicizzazione in quanto, in tal caso, il rendimento del titolo non gioverebbe appieno dell'andamento favorevole del parametro sottostante e l'obbligazione risulterebbe pertanto più sensibile alle variazioni dei tassi di mercato e tanto più rischiosa quanto più basso il livello del *Cap* prefissato.

La contestuale presenza di un'opzione di tipo *Interest Rate Cap* ed *Interest Rate Floor* dà luogo ad una opzione implicita di tipo *Interest Rate Collar*.

La presenza di una componente derivativa nelle Obbligazioni a Tasso Variabile o a Tasso Misto può produrre un'influenza, anche negativa, sul valore delle obbligazioni sul mercato secondario.

### ***2.1.7 Rischio relativo alla presenza di un Tasso Massimo (Cap)***

L'eventuale previsione di un tasso massimo (*Cap*) nelle Condizioni Definitive implica che il d'interesse su base annua applicato per la determinazione delle cedole a tasso variabile non possa eccedere tale Tasso Massimo (*Cap*)

Tale limite non consente di beneficiare appieno dell'eventuale aumento del valore del Parametro di Indicizzazione prescelto ed il titolo è tanto più rischioso quanto più è basso il *Cap*.

Nel caso in cui sia applicato un Tasso Massimo, l'Investitore deve tener presente che il rendimento delle Obbligazioni potrebbe essere inferiore, in caso di un andamento particolarmente favorevole del Parametro di Indicizzazione, a quello di un titolo simile legato al medesimo Parametro di Indicizzazione prescelto e maggiorato del medesimo Spread, al quale non si applichi un Tasso Massimo (*Cap*).

### ***2.1.8 Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente***

Le Obbligazioni potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria dell'Emittente, ovvero di deterioramento del merito creditizio dello stesso.

Inoltre non si può escludere che il corso dei titoli sul mercato secondario possa essere influenzato, tra l'altro, da un diverso apprezzamento del rischio Emittente.

### ***2.1.9 Rischio connesso alla destinazione di una percentuale dell'ammontare collocato a fini di devoluzione a titolo di liberalità***

Nel caso in cui le Obbligazioni oggetto dell'Offerta prevedano la destinazione a titolo di liberalità di una somma (espressa come percentuale dell'ammontare collocato) a favore di Organizzazioni non lucrative, il rendimento effettivo dell'investimento potrebbe risultare inferiore rispetto ad un prestito obbligazionario che non prevede tale clausola di devoluzione a favore di tale categorie di soggetti.

### ***2.1.10 Rischio di cambiamento del regime fiscale applicabile alle Obbligazioni***

I redditi derivanti dalle Obbligazioni sono soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente.

L'investitore potrebbe subire un danno da un eventuale inasprimento del regime fiscale causato da un aumento delle imposte attualmente in essere o dall'introduzione di nuove imposte, che andrebbero a diminuire il rendimento effettivo netto delle Obbligazioni.

## **2.2 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI AL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE**

### ***2.2.1 Rischio di Indicizzazione***

Il rendimento delle Obbligazioni a tasso variabile e a tasso misto (relativamente alle cedole variabili) dipende dall'andamento di un Parametro di Indicizzazione, per cui in caso di andamento decrescente del valore del Parametro di Indicizzazione anche il rendimento dei Titoli sarà proporzionalmente decrescente.

È possibile che il Parametro di Indicizzazione possa ridursi fino a zero o al di sotto di zero; in tal caso l'investitore non percepirebbe alcun interesse sull'investimento effettuato.

### ***2.2.2 Rischio di disallineamento tra il Parametro di Indicizzazione e la periodicità delle cedole delle Obbligazioni con cedole a tasso variabile***

Con riferimento alle obbligazioni a tasso variabile e a tasso misto, nei casi in cui la periodicità delle cedole variabili non coincida con la durata del Parametro di Indicizzazione prescelto (come, ad esempio, nel caso in cui il titolo obbligazionario paghi cedole variabili annuali il cui rendimento è collegato all'andamento del tasso Euribor a 6 mesi), il rendimento delle cedole variabili potrebbe risultare inferiore rispetto a quello corrisposto da un titolo che preveda una durata del parametro di Indicizzazione pari o maggiore rispetto alla periodicità delle cedole. Pertanto, tale disallineamento può incidere negativamente sul rendimento delle obbligazioni a tasso variabile e a tasso misto (con riferimento alle cedole variabili).

### ***2.2.3 Rischio di eventi di turbativa***

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile e a Tasso Misto il verificarsi di eventi di turbativa potrebbe avere un impatto negativo sull'importo delle cedole indicizzate per le quali la rilevazione del parametro di indicizzazione si collocherebbe successivamente agli eventuali eventi di turbativa.

Qualora nel corso della vita dell'Obbligazione a Tasso Variabile e dell'Obbligazione a Tasso Misto (con riferimento alle Cedole Variabili), si dovessero verificare, relativamente al Parametro di Indicizzazione cui è legato il Prestito Obbligazionario, eventi perturbativi che dovessero rendere temporaneamente indisponibile il valore del Parametro di Indicizzazione per una o anche più scadenze di pagamento delle cedole, per la determinazione delle medesime sarà utilizzato l'ultimo dato disponibile fino a che non sia ripristinata la corretta determinazione del Parametro di Indicizzazione.

Finché perduri l'assenza di determinazione del Parametro di Indicizzazione non si avranno variazioni favorevoli delle cedole indicizzate rispetto all'ultimo dato disponibile, anche qualora l'andamento dei tassi di mercato risultasse, in generale, crescente.

Per maggiori informazioni riguardo alle regole applicabili in caso di eventi di turbativa o straordinari si rinvia al paragrafo 5.8 della presente Nota Informativa.

#### **2.2.4 Rischio di eventi straordinari**

Qualora nel corso della vita dell'Obbligazione a Tasso Variabile e dell'Obbligazione a Tasso Misto (con riferimento alle Cedole Variabili), relativamente al Parametro di Indicizzazione, si verificano eventi di natura straordinaria che, a giudizio dell'Emittente, modifichino la struttura o compromettano l'esistenza del Parametro di Indicizzazione (ciascuno di tali eventi, un "Evento Straordinario"), l'Emittente effettuerà in buona fede, ove necessario, gli opportuni correttivi, sostituzione del Parametro di Indicizzazione, aggiustamenti e/o modifiche alla formula di calcolo e ad ogni altro elemento di calcolo utilizzato ai fini della formula e della determinazione delle cedole ovvero la sostituzione del parametro di indicizzazione, secondo gli usi e la migliore prassi adottate dai mercati al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento straordinario e di mantenere per quanto possibile inalterate le caratteristiche finanziarie originarie delle Obbligazioni.

Tuttavia, malgrado gli interventi che sarebbero effettuati dall'Emittente, i suddetti eventi straordinari potrebbero avere un impatto negativo sull'importo delle cedole indicizzate per le quali la rilevazione del parametro di indicizzazione si collocherebbe successivamente agli eventuali eventi straordinari.

Pertanto sussiste il rischio che malgrado i correttivi apportati dall'Emittente venga a determinarsi un rendimento delle obbligazioni inferiore a quello che avrebbe conseguito l'investitore laddove l'evento straordinario non si fosse verificato.

Si evidenzia che in base al Regolamento 2016/1011/UE ("*Benchmark Regulation*") pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il 29 giugno 2016 e direttamente applicabile anche in Italia dal 1° gennaio 2018 i tassi di interesse e gli indici di riferimento (tra cui è compreso il tasso Euribor), utilizzati come sottostanti, sono considerati dal medesimo Regolamento come "indici di riferimento" (c.d. benchmark). *Benchmark Regulation* concerne la fornitura di indici di riferimento e l'uso di questi all'interno dell'Unione Europea. Ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'art. 51 del *Benchmark Regulation*, detta normativa introduce un regime di autorizzazione e vigilanza degli amministratori degli indici di riferimento, prevedendo tra l'altro (i) che gli amministratori degli indici di riferimento siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell'Unione Europea, siano soggetti a un regime equivalente o siano altrimenti riconosciuti o approvati) e (ii) che siano impediti determinati utilizzi di indici di riferimento forniti da amministratori che non siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell'Unione Europea, non ritenuti soggetti ad un regime equivalente o riconosciuti o approvati) da parte di Emittenti soggetti a supervisione UE.

Il *Benchmark Regulation* potrebbe avere un impatto significativo sulle obbligazioni che hanno quale sottostante un indice di riferimento, in particolare se la metodologia di calcolo o altri termini di tale indice di riferimento dovessero essere modificati per soddisfare i requisiti previsti dal *Benchmark Regulation*. Tali modifiche potrebbero avere, tra l'altro, l'effetto di ridurre, aumentare o influenzare in altro modo la volatilità dell'indice di riferimento (benchmark). Più in generale, potrebbero aumentare i costi e i rischi della gestione del benchmark nonché i costi e i rischi derivanti dal rispetto dei requisiti regolamentari. Tali fattori possono avere sui benchmark i seguenti effetti: (i) scoraggiare gli operatori di mercato dal continuare ad amministrare o contribuire all'amministrazione del benchmark; (ii) determinare alcuni cambiamenti nelle regole o metodologie utilizzate nel calcolo del benchmark e/o (iii) portare all'eliminazione del benchmark.

Ciò potrebbe avere un rilevante effetto negativo sul valore e sul rendimento di qualsiasi Obbligazione collegata ad un benchmark.

Per maggiori informazioni riguardo alle regole applicabili in caso di eventi di turbativa o straordinari si rinvia al Paragrafo 5.8 della presente Nota Informativa.

## **2.3 RISCHI CONNESSI ALL'OFFERTA PUBBLICA E/O ALLA NEGOZIAZIONE**

### **2.3.1. Rischio di liquidità**

E' il rischio rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di vendere prontamente le Obbligazioni prima della loro scadenza ad un prezzo in linea con il loro valore teorico (*fair value*), che potrebbe anche essere inferiore al prezzo di emissione del titolo.

Non è prevista l'ammissione alle negoziazioni delle obbligazioni presso alcun mercato regolamentato; inoltre l'Emittente non prevede di operare in qualità di Internalizzatore sistematico sulle obbligazioni medesime e non firmerà accordi con Internalizzatori sistematici per la negoziazione delle obbligazioni.

L'Emittente si impegna a richiedere, entro cinque giorni lavorativi dalla chiusura del periodo di Offerta delle Obbligazioni, l'ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni presso il sistema multilaterale di negoziazione denominato "Hi-MTF", segmento *Order Driven*, gestito da Hi-MTF Sim S.p.A. Tuttavia, non si ha certezza circa il fatto che la richiesta di ammissione alle negoziazioni delle obbligazioni sull'Hi-MTF, segmento *Order Driven*, venga effettivamente accolta, né in merito alla eventuale data di effettivo inizio delle negoziazioni.

Inoltre si fa presente che, anche in caso di ammissione alle negoziazioni delle obbligazioni sull'Hi-MTF, non sussiste certezza alcuna sul fatto che si venga a formare un mercato liquido per le obbligazioni per cui, nel caso in cui non venga ad esistenza un mercato liquido per le obbligazioni, l'investitore potrebbe non trovare una controparte di mercato disposta ad acquistare il titolo e, anche qualora trovasse tale controparte, il prezzo del titolo potrebbe risultare inferiore in misura rilevante rispetto al 100% del relativo valore nominale.

Inoltre si evidenzia che, qualora le obbligazioni fossero ammesse su un sistema multilaterale di negoziazione, l'Emittente non firmerà accordi con Intermediari che prevedano obblighi per i medesimi di esposizione di prezzi in acquisto delle obbligazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Hi-MTF, per cui non vi saranno Soggetti che nell'ambito del predetto sistema multilaterale opereranno a sostegno della liquidità delle obbligazioni.

Si rappresenta inoltre che la Banca non si impegna ad inoltrare proposte di acquisto sul sistema multilaterale di negoziazione e non effettuerà operazioni di riacquisto delle obbligazioni in contropartita diretta della Clientela.

Infine, l'investitore deve tener presente che l'Emittente potrà procedere in qualsiasi momento, durante il Periodo d'Offerta, qualora si verificassero rilevanti mutamenti di mercato ovvero in ragione di cambiamenti nelle esigenze di raccolta dell'Emittente, alla chiusura anticipata della stessa, e pertanto l'ammontare totale dell'emissione potrebbe essere inferiore a quella massima indicata. Una riduzione dell'ammontare nominale complessivo potrebbe avere un impatto negativo sulla liquidità delle Obbligazioni.

Per maggiori informazioni, si rinvia al Paragrafo 7.1 della presente Nota Informativa.

### **2.3.2 Rischio relativi ai conflitti di interessi**

L'Emittente, in quanto coinvolto a vario titolo nel collocamento e nell'emissione delle Obbligazioni nonché nella negoziazione dei titoli secondo le modalità previste, potrebbe avere un interesse potenzialmente in conflitto con quello dell'investitore.

Di seguito vengono indicati i conflitti di interessi connessi con l'emissione e il collocamento delle Obbligazioni:

a) *Coincidenza dell'Emittente con il Soggetto incaricato del Collocamento e con il Responsabile del Collocamento*

L'Emittente opera in qualità di Soggetto incaricato del Collocamento e in qualità di Responsabile del Collocamento; pertanto l'Emittente si trova in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto i titoli collocati sono di propria emissione.

*b) Conflitto d'interessi in caso di devoluzione di parte dell'ammontare collocato delle Obbligazioni ad un Ente Beneficiario*

Nel caso in cui parte dell'ammontare ricavato dai Titoli (espresso come percentuale dell'importo nominale collocato) venga devoluto ad un Ente Beneficiario, un eventuale collegamento tra l'Emittente e l'Ente Beneficiario implicherebbe l'esistenza di un conflitto d'interessi in capo all'Emittente che espone l'investitore al rischio che lo stesso Emittente possa beneficiare indirettamente dei fondi erogati a titolo di devoluzione.

**2.3.3 Rischio relativo al ritiro dell'Offerta**

Qualora tra la data di pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della Data di Emissione delle Obbligazioni dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, quali, fra l'altro, gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, normativa, valutaria, di mercato, a livello nazionale od internazionale, ovvero eventi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale o reddituale dell'Emittente, ovvero del Gruppo La Cassa di Ravenna che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza della Singola Offerta, l'Emittente avrà la facoltà di non dare inizio alla Singola Offerta, oppure, qualora l'Offerta abbia avuto inizio di revocare la Singola Offerta, e la stessa dovrà ritenersi annullata. In questo ultimo caso tutte le domande di adesione saranno da ritenersi nulle e inefficaci e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco.

Le somme di importo pari al controvalore delle obbligazioni addebitate all'investitore, saranno prontamente rimesse a disposizione dell'investitore senza la corresponsione di interessi. Ciò potrebbe comportare, per l'investitore che abbia confidato sull'effettivo inizio della singola Offerta per effettuare un investimento, il rischio di perdere eventuali opportunità favorevoli di investimento alternative sul mercato.

Tali decisioni verranno comunicate al pubblico, mediante avviso che sarà trasmesso alla CONSOB e pubblicato sul sito web dell'Emittente [www.lacassa.com/ita/Privati/Obbligazioni](http://www.lacassa.com/ita/Privati/Obbligazioni)

Per maggiori informazioni in merito alle disposizioni applicabili in caso di esercizio di tale facoltà da parte dell'Emittente, si rinvia al Paragrafo 6.1.3 della presente Nota Informativa.

### **3. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'**

#### **3.1 Indicazione delle persone responsabili**

L'Emittente La Cassa di Ravenna S.p.A., con sede legale in Piazza Garibaldi 6, 48121 Ravenna, assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle informazioni contenuti nella presente Nota Informativa.

#### **3.2 Dichiarazione di Responsabilità**

L'Emittente La Cassa di Ravenna S.p.A., attesta che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nella presente Nota Informativa sono conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

#### **3.3 Relazioni e pareri di esperti**

Ai fini della redazione della presente Nota Informativa non sono state emesse relazioni o pareri da parte di persone in qualità di esperto.

#### **3.4 Informazioni provenienti da terzi**

La presente Nota Informativa non contiene informazioni provenienti da terzi.

#### **3.5 Dichiarazione dell'Emittente**

L'Emittente dichiara che:

- a) la presente Nota Informativa è stata approvata da Consob in qualità di Autorità competente ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 come successivamente modificato ed integrato (il "**Regolamento Prospetti**");
- b) Consob approva tale Nota Informativa solo in quanto rispondente ai requisiti di completezza, comprensibilità e coerenza imposti dal Regolamento Prospetti;
- c) tale approvazione non dovrebbe essere considerata un avallo della qualità dei titoli oggetto della presente Nota Informativa;
- d) gli investitori dovrebbero valutare in prima persona l'idoneità dell'investimento nei titoli.



## **4. INFORMAZIONI ESSENZIALI**

### **4.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'offerta**

L'Emittente, coinvolto a vario titolo nell'emissione e nel collocamento delle Obbligazioni, potrebbe avere rispetto all'operazione di offerta al pubblico delle obbligazioni un interesse proprio potenzialmente in conflitto con quello dell'investitore.

Di seguito vengono descritti i conflitti di interessi connessi con l'emissione delle Obbligazioni:

#### ***a) Coincidenza dell'Emittente con il Soggetto incaricato del Collocamento e con il Responsabile del Collocamento***

L'Emittente opera in qualità di Soggetto incaricato del Collocamento e in qualità di Responsabile del Collocamento; in tal caso, l'Emittente si trova in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto i titoli collocati sono di propria emissione.

#### ***b) Coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo***

L'Emittente opera come Agente di Calcolo delle Obbligazioni; pertanto l'Emittente si trova in una situazione di conflitto tra l'interesse proprio e quello degli investitori nella determinazione dei pagamenti connessi alle Obbligazioni.

#### ***c) Conflitto d'interessi in caso di devoluzione di parte dell'ammontare collocato delle Obbligazioni ad un Ente Beneficiario e/o il/i beneficiario/i***

Parte dell'ammontare ricavato dai Titoli è devoluto a titolo di liberalità ad un Ente Beneficiario e sussiste un collegamento tra l'Emittente e l'Ente Beneficiario e/o il/i beneficiario/i. In tal caso si determina una situazione di conflitto d'interessi nei confronti degli investitori.

### **4.2 Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi**

Le Obbligazioni saranno emesse nell'ambito dell'ordinaria attività di raccolta dell'Emittente. I proventi derivanti dalla vendita delle Obbligazioni saranno utilizzati dall'Emittente nell'esercizio della propria attività creditizia.

L'offerta sarà effettuata presso le filiali de La Cassa di Ravenna S.p.A. senza l'intervento di alcun soggetto incaricato terzo rispetto al Gruppo Bancario ovvero tramite società del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna, così come specificato nelle Condizioni Definitive.

In aggiunta a quanto sopra, come precisato e specificato di volta in volta nelle Condizioni Definitive, le emissioni delle obbligazioni potranno prevedere che una parte dei proventi sia devoluta a titolo di liberalità ad una o più Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), Enti, Fondazioni, Associazioni, Enti Ecclesiastici, Enti del Terzo Settore ed altri soggetti non aventi fini di lucro che perseguono scopi di utilità sociale e/o a favore di soggetti di qualsiasi natura e forma giuridica che, sebbene non rientrino espressamente in tale ambito, perseguono comunque finalità di solidarietà o di utilità sociale o realizzano attività o progetti finalizzati a rispondere ad obiettivi di interesse generale e sociale o che creano impatto sociale (anche sotto il profilo ambientale) positivo misurabile, fino ad un ammontare massimo predefinito, indicati nelle Condizioni Definitive (i Soggetti Beneficiari).

Il rendimento delle Obbligazioni che prevedono la devoluzione di fondi a favore di Soggetti Beneficiari, in considerazione della peculiare destinazione dei fondi con esse raccolti, sarà inferiore a quello normalmente riconosciuto sul mercato per titoli aventi caratteristiche identiche a quelle delle altre Obbligazioni oggetto del Programma in termini di tipologia di tasso e di durata. Il maggior costo sostenuto dall'investitore in termini di minor rendimento associato alle Obbligazioni offerte sarà interamente trasferito quale beneficio come erogazione *una tantum* a favore del Soggetto Beneficiario. Non saranno imposti vincoli di rapporto di relazione commerciale con i destinatari del contributo, se non quelli strumentali alla percezione dello stesso.

## 5. INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE OBBLIGAZIONI DA OFFRIRE AL PUBBLICO E DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE

### 5.1 Descrizione delle Obbligazioni

I prestiti (i “Prestiti” e ciascuno un “Prestito” o “Prestito Obbligazionario”) e le relative Obbligazioni che l’Emittente offrirà nell’ambito del Programma di Offerta, saranno disciplinati dalla presente Nota Informativa che, in occasione di ciascun singolo Prestito, sarà integrata dalle condizioni definitive (le “**Condizioni Definitive**”) del medesimo Prestito Obbligazionario.

#### *a) Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari oggetto dell’offerta*

Le Obbligazioni saranno emesse in Euro.

In particolare, i Titoli oggetto della presente Nota Informativa, come precisato nelle Condizioni Definitive, potranno essere:

- *Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell’Emittente*

Durante la vita delle Obbligazioni, l’Emittente corrisponderà agli investitori cedole periodiche posticipate il cui tasso è fisso e predeterminato all’atto dell’emissione, come indicato nelle rispettive Condizioni Definitive.

Potrà essere prevista la facoltà di rimborso anticipato delle Obbligazioni a favore dell’Emittente. Qualora tale facoltà sia prevista, saranno indicate nelle Condizioni definitive uno o più date nelle quali tale facoltà di rimborso anticipato potrà essere esercitata dall’Emittente.

- *Obbligazioni Step Up – Step Down con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell’Emittente*

Durante la vita delle Obbligazioni, l’Emittente corrisponderà agli investitori cedole periodiche posticipate il cui tasso, crescente (nel caso di Obbligazioni Step/Up) o decrescente (nel caso di Obbligazioni Step/Down), sarà predeterminato all’atto dell’emissione ed indicato nelle Condizioni Definitive del singolo prestito.

Potrà essere prevista la facoltà di rimborso anticipato delle Obbligazioni a favore dell’Emittente. Qualora tale facoltà sia prevista, saranno indicate nelle Condizioni definitive uno o più date nelle quali tale facoltà di rimborso anticipato potrà essere esercitata dall’Emittente.

- *Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di Tasso Minimo (Floor) e/o Tasso Massimo (Cap) con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell’Emittente*

Durante la vita delle Obbligazioni, l’Emittente corrisponderà agli investitori cedole periodiche posticipate il cui importo verrà calcolato applicando al Valore Nominale, per la prima cedola, un tasso predeterminato al momento dell’emissione (“Prima Cedola indipendente dal Parametro di Indicizzazione”) e per le cedole successive applicando al Valore Nominale un tasso di interesse legato all’andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto (il valore puntuale del tasso Euribor base 360 a uno, tre, sei oppure dodici mesi, o la media mensile del tasso Euribor mensile, trimestrale, semestrale oppure annuale), eventualmente aumentato di uno spread prefissato e costante per tutta la durata delle obbligazioni, come indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive (“Spread”). In nessun caso, comunque, le cedole potranno assumere valore negativo.

Le obbligazioni potranno prevedere la presenza di un Tasso Minimo (*Floor*) e/o di un Massimo (*Cap*) su base annua che consiste nell'acquisto e/o vendita implicita da parte dell'investitore di opzioni sul tasso di interesse il cui valore è compreso nel prezzo di emissione dell'obbligazione.

Potrà essere prevista la facoltà di rimborso anticipato delle Obbligazioni a favore dell'Emittente. Qualora tale facoltà sia prevista, saranno indicate nelle Condizioni definitive uno o più date nelle quali tale facoltà di rimborso anticipato potrà essere esercitata dall'Emittente.

- *Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di Tasso Minimo (Floor) e/o Tasso Massimo (Cap) con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente*

Durante la vita delle Obbligazioni l'Emittente corrisponderà agli investitori cedole periodiche posticipate il cui importo verrà calcolato rispettivamente, per un predeterminato periodo indicato nelle Condizioni Definitive, sulla base di un tasso di interesse predeterminato costante, crescente o decrescente, mentre, per il restante periodo, applicando al Valore Nominale il tasso di interesse variabile legato al parametro di indicizzazione (il valore puntuale del tasso Euribor base 360 a uno, tre, sei oppure dodici mesi, o la media mensile del tasso Euribor mensile, trimestrale, semestrale oppure annuale), eventualmente aumentato di uno spread prefissato e costante per tutta la durata delle obbligazioni, come indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive ("Spread"). In nessun caso, comunque, le cedole variabili potranno assumere valore negativo.

Le obbligazioni potranno prevedere, con riferimento alle cedole variabili, la presenza di un Tasso Minimo (*Floor*) e/o di un Massimo (*Cap*) su base annua, che consiste nell'acquisto e/o vendita implicita da parte dell'investitore di opzioni sul tasso di interesse il cui valore è compreso nel prezzo di emissione dell'obbligazione.

Potrà essere prevista la facoltà di rimborso anticipato delle Obbligazioni a favore dell'Emittente. Qualora tale facoltà sia prevista, saranno indicate nelle Condizioni definitive uno o più date nelle quali tale facoltà di rimborso anticipato potrà essere esercitata dall'Emittente.

- *Obbligazioni Zero Coupon*

Sono obbligazioni prive di cedole che danno diritto al pagamento di interessi alla scadenza compresi nel prezzo di rimborso delle obbligazioni, dati dalla differenza tra il prezzo di rimborso, pari al 100% del valore nominale, ed il prezzo di emissione che sarà fissato in misura inferiore al valore nominale come indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

#### ***b) Codice internazionale di identificazione delle Obbligazioni (ISIN)***

Il codice ISIN, identificativo delle Obbligazioni, sarà indicato, di volta in volta, nelle pertinenti Condizioni Definitive.

## **5.2 Legislazione in base alla quale i titoli sono stati creati**

Le Obbligazioni sono regolate dalla Legge italiana.

Per eventuali contestazioni, l'investitore ha diritto di rivolgersi all'Ufficio Reclami, istituito presso la Direzione Generale della Banca. Il reclamo deve essere formulato per iscritto e trasmesso mediante lettera o in via informatica, ovvero consegnato allo sportello presso cui è intrattenuto il rapporto; l'attività di gestione del reclamo è gratuita, fatte salve le spese normalmente connesse al mezzo di comunicazione adottato. La Banca si pronuncia sul reclamo entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del medesimo e indica, in caso di accoglimento, le iniziative che si impegna ad assumere e i tempi

entro i quali le stesse verranno realizzate. Se il reclamo è ritenuto infondato, la Banca fornisce un'illustrazione chiara ed esauriente delle motivazioni del rigetto.

Qualora l'investitore classificato quale cliente al dettaglio (diverso cioè dalla controparte qualificata e dal cliente professionale) sia rimasto insoddisfatto o siano decorsi più di 60 (sessanta) giorni dalla presentazione del reclamo senza che la Banca abbia comunicato all'investitore le proprie determinazioni, e sempre che non siano trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo stesso, può proporre ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). Rientrano nell'ambito di operatività dell'ACF le controversie:

- relative alla violazione da parte della Banca degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del D.lgs.58/98 (TUF), incluse le controversie transfrontaliere e quelle oggetto del Regolamento (UE) n.524/2013;
- inerenti richieste di risarcimento di danni che siano conseguenza diretta ed immediata dell'inadempimento o della violazione dei predetti obblighi e aventi esclusivamente natura patrimoniale;
- che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo non superiore a 500.000 euro.

Il ricorso all'ACF può essere proposto:

- esclusivamente dall'investitore, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore;
- quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso, non sono pendenti, anche su iniziativa della Banca a cui l'investitore ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile. La Guida concernente l'accesso all'ACF è a disposizione del Cliente sul sito internet della Banca e sul sito internet dell'ACF all'indirizzo [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it).

L'investitore può adire, altresì, altre procedure di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione, qualora l'investitore intenda esercitare in giudizio un'azione, dovrà preventivamente esperire il procedimento di mediazione, rivolgendosi ad uno degli organismi di mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, il quale si avvale di mediatori indipendenti, o dovrà preventivamente proporre ricorso all'ACF.

### **5.3 Forma degli strumenti finanziari e soggetti incaricati della tenuta dei registri**

#### ***a) Forma degli strumenti finanziari***

Il Prestito Obbligazionario, rappresentato da titoli al portatore, verrà accentrato presso Monte Titoli S.p.A., con sede in piazza degli Affari 6, 20123 Milano, ed assoggettato al regime di dematerializzazione di cui al D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 ed al Provvedimento CONSOB – Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 e successive modifiche.

#### ***b) Denominazione e indirizzo del soggetto incaricato della tenuta dei registri***

I prestiti verranno accentrati presso la Monte Titoli S.p.A., con sede in Piazza degli Affari 6, 20123 Milano, o altro sistema di gestione accentrata indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

Gli Obbligazionisti non potranno chiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni, fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 83- quinquies del TUF e successive modifiche ed integrazioni.

#### 5.4 Ammontare dei titoli offerti al pubblico

L'ammontare massimo di ciascun Prestito Obbligazionario sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive. Durante il Periodo di Offerta, l'Emittente potrà aumentare l'ammontare totale dell'Emissione, dandone comunicazione mediante apposito avviso a disposizione di ogni Filiale dell'Emittente, pubblicato sul sito internet della Banca all'indirizzo <https://www.lacassa.com> e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

#### 5.5 Valuta di emissione degli strumenti finanziari

Le Obbligazioni saranno emesse e denominate in euro.

#### 5.6 Ranking degli strumenti finanziari

Le Obbligazioni costituiscono passività dirette dell'Emittente, non subordinate e non assistite da garanzie e da privilegi.

Nell'ipotesi di applicazione dello strumento del "bail-in" le passività dell'Emittente, nell'ambito delle quali sono comprese anche le Obbligazioni oggetto del programma, saranno oggetto di riduzione nonché di conversione in azioni secondo l'ordine di priorità rappresentato nella tabella sottostante procedendo dall'alto verso il basso (sul tema si cfr. anche il successivo par. 5.7 in merito all'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015).

- CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1	(Common Equity Tier 1)	FONDI PROPRI
- CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1	(Additional Tier 1)	
- CAPITALE DI CLASSE 2	(ivi incluse le Obbligazioni Subordinate)	
- DEBITI SUBORDINATI DIVERSI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 E 2		
- STRUMENTI DI DEBITO CHIROGRAFARIO DI SECONDO LIVELLO		
- RESTANTI PASSIVITÀ IVI INCLUSE LE OBBLIGAZIONI NON SUBORDINATE (SENIOR) NON ASSISTITE DA GARANZIE		
DEPOSITI DI IMPORTO SUPERIORE A 100.000 EURO PER DEPOSITANTE		

L'ordinamento giuridico italiano prevede che la liquidazione delle banche in stato di insolvenza si svolga secondo la procedura di liquidazione coatta amministrativa. Con riferimento alle regole previste in caso di liquidazione coatta amministrativa di un ente creditizio, si segnala che, ai sensi dell'articolo 1, comma 33 del decreto legislativo n. 181 del 16 novembre 2015, , nella liquidazione dell'attivo dell'ente medesimo, si prevede che siano soddisfatti, in via prioritaria, i creditori privilegiati, secondariamente i detentori di depositi presso la Banca e successivamente gli obbligazionisti senior.

Pertanto, in caso di sottoposizione dell'Emittente alla predetta procedura di liquidazione, a far data dalla dichiarazione di insolvenza dello stesso, l'investitore perderà il diritto a percepire gli eventuali interessi residui non corrisposti; inoltre, in esito alla procedura di liquidazione, l'investitore potrebbe subire la perdita parziale ovvero totale del capitale investito.

#### 5.7 Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio

Le obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla normativa vigente per i titoli della stessa categoria e segnatamente il diritto alla percezione degli interessi e il diritto al rimborso del valore nominale delle obbligazioni alla data di scadenza e il diritto a percepire le cedole (Zero Coupon escluse), salvo

quanto previsto dalla BRRD, come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, come di seguito rappresentato.

Il rimborso delle obbligazioni, qualora sia prevista la facoltà di rimborso anticipato dei titoli a favore dell'Emittente, potrebbe avvenire anche ad una più date prestabilite antecedenti alla data di scadenza del prestito obbligazionario.

In particolare, in data 16 novembre 2015, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della BRRD, che stabilisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità di Risoluzione possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in", come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di "bail-in" potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità di Risoluzione è previsto il summenzionato strumento del "bail-in" ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni (art. 1 lett. g) D. Lgs n. 180). Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in azioni il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente. Nell'applicazione dello strumento del "bail-in", le Autorità di Risoluzione dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common equity Tier 1);
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e dagli strumenti di classe 2;
- dei debiti chirografari di secondo livello (obbligazioni senior non-preferred);
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior);

2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e dagli strumenti di classe 2;
- dei debiti chirografari di secondo livello (obbligazioni senior non-preferred);
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior).

Nell'ambito della classe delle "restanti passività" il "bail-in" riguarderà, prima le obbligazioni senior e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di € 100.000 per depositante) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi presso la Banca, sempre per la parte eccedente l'importo di € 100.000 per depositante.

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "bail-in" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a € 100.000 per depositante (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall' art. 1 del citato D. Lgs. N. 180 del 16 novembre 2015 come "passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto" comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs N. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis L. n. 130/99.

Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente sia in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- i. cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- ii. cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte
- iii. cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Fatto salvo quanto sopra, in circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del "bail-in", l'Autorità di Risoluzione potrà escludere, in tutto o in parte, talune passività dall'applicazione del "bail-in" (art. 49, comma 2, del Decreto Legislativo n. 180 del 16 novembre 2015), in particolare allorché:

- a) non è possibile sottoporre a "bail-in" tale passività entro un tempo ragionevole;
- b) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle principali linee di operatività nonché per evitare un contagio che potrebbe perturbare gravemente il funzionamento dei mercati;
- c) l'applicazione dello strumento del "bail-in" a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dal "bail-in".

Pertanto, nel caso in cui sia disposta l'esclusione dal "bail-in" di alcune passività, è possibile che le perdite che tali passività avrebbero dovuto assorbire siano trasferite ai titolari delle altre passività soggette a "bail-in" mediante la loro riduzione o conversione in capitale.

Inoltre, le Autorità di Risoluzione avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio (art. 60, comma 1, lettera i) Decreto 180).

I portatori delle Obbligazioni potranno esercitare i diritti relativi alle Obbligazioni da essi sottoscritte per il tramite dell'intermediario presso cui le Obbligazioni sono depositate in regime di dematerializzazione. Non vi sono limitazioni, condizioni o gravami – di qualsiasi natura – che possono incidere sui diritti dei sottoscrittori delle Obbligazioni.

Tutte le comunicazioni agli Obbligazionisti concernenti le Obbligazioni saranno effettuate, salvo diversa disposizione normativa, mediante avviso pubblicato secondo le disposizioni di legge applicabili e comunque sul sito internet [www.lacassa.com](http://www.lacassa.com).

## 5.8 Tasso di interesse nominale e disposizioni relative agli interessi da pagare

### a) Tasso di interesse nominale

- Obbligazioni Step Up – Step Down

Le Obbligazioni Step-up / Step-down emesse in ragione della presente Nota Informativa corrisponderanno agli investitori Cedole Fisse che potranno essere crescenti (Step-Up) o decrescenti (Step-Down), il cui importo verrà calcolato applicando al valore nominale un tasso di interesse predeterminato crescente o decrescente.

Le cedole sono calcolate secondo le seguenti formule:

- per le cedole annuali  $I = C \times R$
- per le cedole semestrali  $I = C \times (R/2)$
- per le cedole trimestrali  $I = C \times (R/4)$
- per le cedole mensili  $I = C \times (R/12)$

dove:

I = Interessi

C = Valore nominale

R = Tasso Annuo Lordo predeterminato e corrisposto per il periodo indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

- Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Tasso Minimo (Floor) e/o Tasso Massimo (Cap)

Le Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Tasso Minimo (Floor) e/o Massimo (Cap) emesse in ragione della presente Nota Informativa corrisponderanno agli investitori Cedole Variabili periodiche il cui importo verrà calcolato applicando al Valore Nominale il parametro di indicizzazione (“Parametro di Indicizzazione”) alla Data di Rilevazione, eventualmente maggiorato di uno spread prefissato e costante per tutta la durata delle obbligazioni, secondo le formule di seguito riportate:

- per le cedole annuali  $I = C * R$
- per le cedole semestrali  $I = C * (R/2)$
- per le cedole trimestrali  $I = C * (R/4)$
- per le cedole mensili  $I = C * (/12)$

dove:

I = Interessi

C = Valore nominale

R = Tasso Annuo Lordo dato dalla somma tra il parametro di indicizzazione e l'eventuale spread positivo prefissato. Tale somma può essere calcolata con o senza l'applicazione degli arrotondamenti così come previsto nelle Condizioni Definitive di ciascun prestito.

In nessun caso le cedole potranno assumere valore negativo.

\*\*\*

Le obbligazioni a Tasso Variabile, qualora sia previsto un tasso Minimo (*Floor*), prevedono una componente derivativa rappresentata dall'acquisto implicito da parte dell'investitore di un'opzione *Floor* compreso nel prezzo di emissione delle obbligazioni. In tale circostanza le cedole variabili sono determinate in base alle seguenti formule:

- per le cedole annuali  $I = C \times [\text{Max} (R; \text{Floor})]$



- per le cedole semestrali  $I = C \times [\text{Max} (R; \text{Floor})]/2$
- per le cedole trimestrali  $I = C \times [\text{Max} (R; \text{Floor})]/4$
- per le cedole mensili  $I = C \times [\text{Max} (R; \text{Floor})]/12$

dove:

$I =$  Interessi

$C =$  Valore nominale

$R =$  Tasso Annuo Lordo dato dalla somma tra il parametro di indicizzazione e l'eventuale spread positivo prefissato. Tale somma può essere calcolata con o senza l'applicazione degli arrotondamenti così come previsto nelle Condizioni Definitive di ciascun prestito.

$\text{Floor} =$  Tasso Annuo Minimo indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive del prestito.

\*\*\*

Le obbligazioni a Tasso Variabile, qualora sia previsto un tasso Massimo (*Cap*), prevedono una componente derivativa rappresentata da un'opzione *Cap* implicitamente venduta dall'investitore, compresa nel prezzo di emissione delle obbligazioni. In tale circostanza le cedole variabili sono determinate in base alle seguenti formule:

- per le cedole annuali  $I = C \times [\text{Min} (R; \text{Cap})]$
- per le cedole semestrali  $I = C \times [\text{Min} (R; \text{Cap})]/2$
- per le cedole trimestrali  $I = C \times [\text{Min} (R; \text{Cap})]/4$
- per le cedole mensili  $I = C \times [\text{Min} (R; \text{Cap})]/12$

dove:

$I =$  Interessi

$C =$  Valore nominale

$R =$  Tasso Annuo Lordo dato dalla somma tra il parametro di indicizzazione e l'eventuale spread positivo prefissato. Tale somma può essere calcolata con o senza l'applicazione degli arrotondamenti così come previsto nelle Condizioni Definitive di ciascun prestito.

$\text{Cap} =$  Tasso Annuo Massimo indicato nelle Condizioni Definitive del prestito.

\*\*\*

Le obbligazioni a Tasso Variabile, qualora sia previsto un Minimo (*Floor*) e un Massimo (*Cap*), prevedono due componenti derivate implicite già incluse nel prezzo di emissione delle obbligazioni: una rappresentata da un'opzione *Cap*, implicitamente venduta dall'investitore, l'altra da un'opzione *Floor*, implicitamente acquistata dall'investitore. In tale circostanza le cedole variabili sono determinate in base alle seguenti formule:

- per le cedole annuali  $I = C \times \{\text{Min} [\text{Max} (R; \text{Floor}); \text{Cap}]\}$
- per le cedole semestrali  $I = C \times \{\text{Min} [\text{Max} (R; \text{Floor}); \text{Cap}]\}/2$
- per le cedole trimestrali  $I = C \times \{\text{Min} [\text{Max} (R; \text{Floor}); \text{Cap}]\}/4$
- per le cedole mensili  $I = C \times \{\text{Min} [\text{Max} (R; \text{Floor}); \text{Cap}]\}/12$

dove:

$I =$  Interessi

$C =$  Valore nominale

$R =$  Tasso Annuo Lordo dato dalla somma tra il parametro di indicizzazione e l'eventuale spread positivo prefissato. Tale somma può essere calcolata con o senza l'applicazione degli arrotondamenti così come previsto nelle Condizioni Definitive di ciascun prestito.

$\text{Floor} =$  Tasso Annuo Minimo indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Cap= Tasso Annuo Massimo indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

\*\*\*

- Obbligazioni a Tasso Fisso

Le Obbligazioni a Tasso Fisso emesse in ragione della presente Nota Informativa corrisponderanno agli investitori Cedole Fisse il cui importo verrà calcolato applicando un tasso di interesse predeterminato e costante al valore nominale.

Le cedole sono determinate in base alle seguenti formule:

- per le cedole annuali  $I = C \times R$
- per le cedole semestrali  $I = C \times (R/2)$
- per le cedole trimestrali  $I = C \times (R/4)$
- per le cedole mensili  $I = C \times (R/12)$

dove:

I = Interessi

C = Valore nominale

R = Tasso Annuo Lordo predeterminato e corrisposto per il periodo indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

- Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale Tasso Minimo (Floor) e/o Tasso Massimo (Cap)

Le Obbligazioni a Tasso Misto, con eventuale Tasso Minimo (*Floor*) e/o Massimo (*Cap*), emesse in ragione della presente Nota Informativa corrisponderanno agli investitori, in un primo periodo, Cedole Fisse il cui importo verrà calcolato applicando un tasso di interesse predeterminato costante, crescente o decrescente calcolato come percentuale del Valore Nominale (“**Tasso di Interesse lordo annuo**” e “**Tasso di Interesse netto annuo**”) in base alle formule di seguito riportate:

- per le cedole annuali  $I = C \times R$
- per le cedole semestrali  $I = C \times (R/2)$
- per le cedole trimestrali  $I = C \times (R/4)$
- per le cedole mensili  $I = C \times (R/12)$

dove:

I = Interessi

C = Valore nominale

R = Tasso Annuo Lordo predeterminato e corrisposto per il periodo indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Inoltre le obbligazioni corrisponderanno agli investitori Cedole Variabili periodiche, per la restante durata del Prestito, il cui importo verrà calcolato applicando al Valore Nominale il parametro di indicizzazione (“**Parametro di indicizzazione**”) alla Data di Rilevazione, eventualmente maggiorato di uno spread prefissato e costante per tutta la durata delle obbligazioni, secondo le formule di seguito riportate:

- per le cedole annuali  $I = C * R$
- per le cedole semestrali  $I = C * (R/2)$
- per le cedole trimestrali  $I = C * (R/4)$
- per le cedole mensili  $I = C * (R/12)$

dove:

I = Interessi

C = Valore nominale

R = Tasso Annuo Lordo dato dalla somma tra il parametro di indicizzazione e l'eventuale spread positivo prefissato. Tale somma può essere calcolata con o senza l'applicazione degli arrotondamenti così come previsto nelle Condizioni Definitive di ciascun prestito

\*\*\*

Le obbligazioni a Tasso Misto, qualora sia previsto un tasso Minimo (*Floor*), prevedono una componente derivativa rappresentata dall'implicito acquisto da parte dell'investitore di opzione *Floor* compresa nel prezzo di emissione delle obbligazioni. In tale circostanza le cedole variabili sono determinate in base alle seguenti formule:

- per le cedole annuali  $I = C \times [\text{Max} (R; \text{Floor})]$
- per le cedole semestrali  $I = C \times [\text{Max} (R; \text{Floor})]/2$
- per le cedole trimestrali  $I = C \times [\text{Max} (R; \text{Floor})]/4$
- per le cedole mensili  $I = C \times [\text{Max} (R; \text{Floor})]/12$

dove:

I = Interessi

C = Valore nominale

R = Tasso Annuo Lordo dato dalla somma tra il parametro di indicizzazione e l'eventuale spread positivo prefissato. Tale somma può essere calcolata con o senza l'applicazione degli arrotondamenti così come previsto nelle Condizioni Definitive di ciascun prestito.

Floor= Tasso Annuo Minimo indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive del prestito.

\*\*\*

Le obbligazioni a Tasso Misto, qualora sia previsto un tasso Massimo (*Cap*), prevedono una componente derivativa rappresentata da un'opzione *Cap* compresa nel prezzo di emissione delle obbligazioni. In tale circostanza le cedole variabili sono determinate in base alle seguenti formule:

- per le cedole annuali  $I = C \times [\text{Min} (R; \text{Cap})]$
- per le cedole semestrali  $I = C \times [\text{Min} (R; \text{Cap})]/2$
- per le cedole trimestrali  $I = C \times [\text{Min} (R; \text{Cap})]/4$
- per le cedole mensili  $I = C \times [\text{Min} (R; \text{Cap})]/12$

dove:

I = Interessi

C = Valore nominale

R = Tasso Annuo Lordo dato dalla somma tra il parametro di indicizzazione e l'eventuale spread positivo prefissato. Tale somma può essere calcolata con o senza l'applicazione degli arrotondamenti così come previsto nelle Condizioni Definitive di ciascun prestito.

Cap= Tasso Annuo Massimo indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

\*\*\*

Le obbligazioni a Tasso Misto, qualora sia previsto un tasso Minimo (*Floor*) e un tasso Massimo (*Cap*), prevedono due componenti derivative implicite nel prezzo di emissione delle obbligazioni, una rappresentata da un'opzione *Cap*, implicitamente venduta dall'investitore, l'altra da un'opzione *Floor*, implicitamente acquistata dall'investitore. In tale circostanza le cedole variabili sono determinate in base alle seguenti formule:

- per le cedole annuali  $I = C \times \{\text{Min} [\text{Max} (R; \text{Floor}); \text{Cap}]\}$
- per le cedole semestrali  $I = C \times \{\text{Min} [\text{Max} (R; \text{Floor}); \text{Cap}]\}/2$
- per le cedole trimestrali  $I = C \times \{\text{Min} [\text{Max} (R; \text{Floor}); \text{Cap}]\}/4$
- per le cedole mensili  $I = C \times \{\text{Min} [\text{Max} (R; \text{Floor}); \text{Cap}]\}/12$

dove:

I = Interessi

C = Valore nominale

R = Tasso Annuo lordo dato dalla somma tra il parametro di indicizzazione e l'eventuale spread positivo prefissato. Tale somma può essere calcolata con o senza l'applicazione degli arrotondamenti così come previsto nelle Condizioni Definitive di ciascun prestito.

Floor= Tasso Annuo Minimo indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Cap= Tasso Annuo Massimo indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

\*\*\*

- Obbligazioni Zero Coupon

Le Obbligazioni sono emesse ad un prezzo inferiore al Valore Nominale, che sarà indicato in misura percentuale nelle Condizioni Definitive. Il Prezzo di Rimborso delle Obbligazioni è pari al 100% del Valore Nominale. L'interesse è dato dalla differenza tra il Valore Nominale rimborsato alla scadenza ed il Prezzo di Emissione. Le Obbligazioni Zero Coupon non prevedono la corresponsione di cedole.

**b) Disposizioni relative agli interessi da pagare**

Il pagamento degli interessi sarà effettuato dall'Emittente in via posticipata per il tramite degli intermediari autorizzati, aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.

Per il calcolo del rateo d'interesse viene adottato il criterio ACT/ACT (giorni effettivi su giorni effettivi). Il conteggio dei giorni di rateo è effettuato escludendo il primo giorno di inizio di maturazione della cedola (rateo zero) ed includendo il giorno di valuta dell'operazione.

La convenzione di calcolo utilizzata sarà "*Modified Following Business Day Convention Unadjusted*" che indica ai fini del pagamento delle Cedole, che qualora la relativa data di pagamento cada in un giorno non lavorativo bancario, tale ammontare sarà liquidato il primo giorno lavorativo bancario successivo alla suddetta data. Per giorno lavorativo s'intende qualsiasi giorno in cui sia funzionante il sistema "*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer*" ("TARGET").

**c) Data di godimento degli interessi**

Nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito Obbligazionario verrà indicata la data di godimento ("Data di Godimento"), intesa come la data a far corso dalla quale le Obbligazioni cominciano a produrre interessi.

**d) Date di scadenza degli interessi**

La data di scadenza e di pagamento degli interessi saranno indicate in sede di emissione nelle relative Condizioni Definitive di ciascun prestito.

**e) Termine di prescrizione degli interessi e del capitale**

I diritti relativi agli interessi, si prescrivono decorsi 5 anni dalla data di scadenza della Cedola e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui il Prestito è divenuto rimborsabile.

Qualora il tasso non sia fisso:

***a) Dichiarazione indicante il tipo di sottostante***

Le Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Tasso Minimo (Floor) e/o Massimo (Cap) ed a Tasso Misto con eventuale Tasso Minimo (Floor) e/o Massimo (Cap) per la parte variabile, corrisponderanno ai portatori, delle cedole periodiche posticipate il cui importo verrà calcolato applicando al Valore Nominale il Parametro di Indicizzazione che sarà scelto alternativamente tra il valore puntuale del tasso Euribor base 360 a uno, tre, sei oppure dodici mesi, o la media mensile del tasso Euribor mensile, trimestrale, semestrale oppure annuale, eventualmente maggiorato di uno spread prefissato e costante per tutta la durata delle obbligazioni, con o senza l'applicazione di arrotondamenti così come previsto nelle condizioni definitive di ciascun prestito.

***b) Descrizione del sottostante sul quale è basato il tasso***

Nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito, l'Emittente individuerà il Parametro di Indicizzazione prescelto. In particolare, le Cedole potranno essere parametrize al seguente Parametro di Indicizzazione, che può assumere valori negativi:

Tasso EURIBOR

L'EURIBOR (*European Interbank Offered Rate*) è un tasso interbancario, vale a dire il tasso di interesse al quale le banche prestano denaro ad altre banche. Dopo la nascita dell'euro, undici paesi europei hanno adottato di fatto la stessa moneta. Per questo motivo è stato deciso di creare un tasso interbancario europeo valido per tutta l'area euro. Questo tasso ha preso il nome di Euribor. Il pool delle banche di riferimento per la fissazione degli indici Euribor è composto unicamente da istituti dotati di un rating di prima classe. La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea (FBE). Tale indicatore è pubblicato sui principali quotidiani a tiratura nazionale. Il parametro utilizzabile è Euribor base 360 a uno, tre, sei oppure dodici mesi che verrà rilevato il secondo giorno lavorativo antecedente la data di godimento della nuova cedola. Come previsto dall'art.29, par.2 del Regolamento Benchmark (Regolamento UE 2016/1011), l'ESMA fornisce l'elenco degli indici di riferimento avallati secondo la procedura di cui all'articolo 33, del sopracitato Regolamento, sul proprio sito web. Tale parametro sarà definito e specificato di volta in volta, con o senza, arrotondamento, nelle singole Condizioni definitive.

In particolare, le Condizioni Definitive indicheranno (i) se l'Amministratore del Parametro di Indicizzazione è incluso nel registro di cui all'Articolo 36 del Benchmark Regulation o (ii) se si applicheranno le disposizioni transitorie di cui all'Articolo 51 del Benchmark Regulation.

Media Mensile Euribor

La Media Mensile Euribor è un tasso che rappresenta la media dei tassi Euribor rilevati nell'arco del mese e pubblicata sulla stampa specializzata e i principali quotidiani a tiratura nazionale. Il parametro utilizzabile dall'Emittente è la media dell'Euribor a uno, tre, sei, dodici mesi con base di calcolo 360 giorni. Il riferimento o l'arco temporale assunto ai fini del calcolo del suddetto parametro di indicizzazione è definito dall'Emittente nelle pertinenti Condizioni definitive.

***c) Metodo utilizzato per correlare il tasso con il sottostante***

Il tasso di interesse utilizzato per il calcolo del valore della cedola è pari al Parametro di Indicizzazione prescelto eventualmente maggiorato di uno Spread prefissato e costante per tutta la durata delle obbligazioni. Il Parametro di Indicizzazione, gli arrotondamenti su tale parametro (gli

“Arrotondamenti”), la data di rilevazione (la “**Data di Rilevazione del Parametro di indicizzazione**”), l'eventuale Spread, l'eventuale Tasso Minimo (il “**Tasso Minimo (FLOOR)**”), l'eventuale Tasso Massimo (il “**Tasso Massimo (CAP)**”), il calcolo della cedola (il “**Calcolo della cedola**”) saranno indicati nelle Condizioni Definitive del Prestito.

Per ciascuna Cedola e relativo periodo di interesse, il Parametro di Indicizzazione sarà rilevato dall'Emittente, in qualità di Agente di Calcolo.

***d) Fonti da cui è possibile ottenere con mezzi elettronici gratuiti informazioni sul rendimento passato e futuro del sottostante e sulla sua volatilità***

Le fonti dalle quali è possibile reperire informazioni sulla performance e sulla volatilità del Parametro di Indicizzazione, indicato dall'Emittente nelle Condizioni Definitive di ogni singolo Prestito, saranno, con relativo pagamento da parte dell'investitore del servizio fornito, le piattaforme elettroniche Bloomberg e Reuters. Alla Data della presente Nota Informativa le informazioni inerenti al Parametro di Indicizzazione risultano ottenibili, gratuitamente, con mezzi elettronici tramite il sito web [www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com).

***e) Eventi perturbativi relativi al Parametro di Indicizzazione***

Qualora nel corso della vita dell'Obbligazione a Tasso Variabile e dell'Obbligazione a Tasso Misto (con riferimento alle Cedole Variabili), si dovessero verificare, relativamente al Parametro di Indicizzazione cui è legato il Prestito Obbligazionario, eventi perturbativi che dovessero rendere temporaneamente indisponibile il valore del Parametro di Indicizzazione per una o anche più scadenze di pagamento, per la determinazione delle cedole si utilizzerà l'ultima rilevazione utile immediatamente antecedente il giorno di rilevazione originariamente previsto.

***f) Regole di adeguamento in caso di fatti aventi un'incidenza sul Parametro di Indicizzazione***

Qualora nel corso della durata delle Obbligazioni, relativamente al Parametro di Indicizzazione, si verificano eventi di natura straordinaria che, a giudizio dell'Emittente, modificano la struttura o compromettano l'esistenza del Parametro di Indicizzazione (ciascuno di tali eventi un "Evento Straordinario"), l'Agente di Calcolo effettuerà in buona fede, ove necessario, gli opportuni correttivi ovvero la sostituzione del Parametro di Indicizzazione, aggiustamenti e/o modifiche alla formula di Calcolo e ad ogni altro elemento di calcolo utilizzato ai fini della determinazione delle Cedole secondo metodologie di generale accettazione ed al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento straordinario e mantenere, per quanto possibile, inalterate le caratteristiche finanziarie originarie delle Obbligazioni.

A titolo puramente esemplificativo potrà costituire Evento Straordinario per il Parametro di Indicizzazione: a) la cessazione della pubblicazione del Parametro di Indicizzazione; b) la modifica delle modalità di calcolo o rilevazione dello stesso; c) la cessazione o modifica della relativa Fonte Informativa; d) il ritardo, la cessazione ed errori manifesti della pubblicazione del Parametro di Indicizzazione.

Si evidenzia che in base al Regolamento n. 2016/1011/UE (il "Benchmark Regulation") pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il 29 giugno 2016, e direttamente applicabile anche in Italia dal 1° gennaio 2018 i tassi di interesse e gli indici di riferimento, utilizzati come Sottostanti, sono considerati dal medesimo Regolamento “indici di riferimento”. Il Benchmark Regulation concerne la fornitura di indici di riferimento e l'uso di questi all'interno dell'Unione Europea. Ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'articolo 51 del Benchmark Regulation, detta normativa introduce un regime di autorizzazione e vigilanza degli amministratori degli indici di riferimento, prevedendo tra l'altro, (i) che gli amministratori degli indici di riferimento siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell'Unione Europea, siano soggetti a un regime equivalente o siano altrimenti riconosciuti o approvati) e (ii) che siano impediti determinati utilizzi di indici di riferimento forniti da amministratori che non siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell'Unione Europea, non

ritenuti soggetti ad un regime equivalente o riconosciuti o approvati) da parte di Emittenti soggetti a supervisione UE.

Il Benchmark Regulation potrebbe avere un impatto significativo sulle Obbligazioni che abbiano quale sottostante un indice di riferimento, in particolare se la metodologia di calcolo o altri termini di tale indice di riferimento dovessero essere modificati per soddisfare i requisiti previsti dal Benchmark Regulation. Tali modifiche potrebbero, inter alia, avere l'effetto di ridurre, aumentare o influenzare in altro modo la volatilità dell'indice di riferimento o benchmark. Più in generale, potrebbero aumentare i costi e i rischi della gestione del benchmark nonché i costi e i rischi derivanti dal rispetto dei requisiti regolamentari. Tali fattori possono avere sui benchmark i seguenti effetti: (i) scoraggiare gli operatori di mercato dal continuare ad amministrare o contribuire all'amministrazione del benchmark; (ii) determinare alcuni cambiamenti nelle regole o metodologie utilizzate nel calcolo del benchmark e/o (iii) portare all'eliminazione del benchmark. Ciò potrebbe avere un rilevante effetto negativo sul valore e sul rendimento di qualsiasi Obbligazione collegato ad un benchmark.

Al riguardo si evidenzia infine che le informazioni richieste dall'Articolo 29.2 del Regolamento (UE) 2016/1011 e successive modifiche (il Benchmark Regulation) saranno indicate nelle Condizioni Definitive. In particolare, le Condizioni Definitive indicheranno se (i) se l'Amministratore del sottostante è incluso nel registro di cui all'Articolo 36 del Benchmark Regulation o (ii) se si applicheranno le disposizioni transitorie di cui all'Articolo 51 del Benchmark Regulation.

***g) Agente per il Calcolo***

Il responsabile del calcolo degli interessi è l'Emittente La Cassa di Ravenna Spa con sede legale in Piazza Garibaldi, 6 - Ravenna.

***h) Qualora lo strumento finanziario incorpori una componente derivata per quanto riguarda il pagamento degli interessi, è fornita una spiegazione chiara e dettagliata, al fine di consentire agli investitori di comprendere in che modo il valore del loro investimento è influenzato dal valore degli strumenti sottostanti, specialmente in circostanze in cui i rischi sono più evidenti***

Le Obbligazioni a Tasso Variabile e a Tasso Misto, qualora sia previsto un Tasso Massimo (Cap) o un Tasso Minimo (Floor), presentano una componente derivativa. In particolare, la componente derivativa potrà essere costituita nel modo seguente:

**- Obbligazioni a Tasso Variabile e Tasso Misto con Tasso Minimo (floor)**

La componente derivativa implicita nel Titolo è costituita da un'opzione *floor* sul tasso EURIBOR implicitamente acquistata dall'investitore, composta da più opzioni put di tipo europeo (*Floorlet*), ciascuna con scadenza in corrispondenza delle date di rilevazione del Parametro di Indicizzazione determinato per ciascuna cedola.

**- Obbligazioni a Tasso Variabile e Tasso Misto con Tasso Massimo (Cap)**

La componente derivativa implicita nel Titolo è costituita da un'opzione cap sul tasso EURIBOR, implicitamente venduta dall'investitore, composta da più opzioni call di tipo europeo (*Caplet*), ciascun con scadenza in corrispondenza delle date di rilevazione del Parametro di Indicizzazione determinato per ciascuna cedola.

**- Obbligazioni a Tasso Variabile e Tasso Misto con Tasso Minimo (floor) e Tasso Massimo (Cap)**

La componente derivativa implicita nel Titolo è costituita da un'opzione *Cap*, implicitamente venduta dall'investitore, e da un'opzione *Floor*, implicitamente acquistata dall'investitore, entrambe sul tasso EURIBOR, il cui funzionamento è descritto nei precedenti punti.

I valori di tali opzioni sono determinati sulla base delle condizioni di mercato (ovvero tassi di interesse e loro volatilità).

Il valore del titolo obbligazionario a Tasso Variabile ovvero a Tasso Misto, in presenza di un Tasso Massimo (*Cap*), potrebbe subire effetti penalizzanti nel mercato secondario nel caso di un andamento particolarmente favorevole del Parametro di Indicizzazione in quanto, in tal caso, il rendimento del titolo potrebbe non giovare di tale andamento favorevole del Parametro di Indicizzazione per effetto della limitazione data dal *Cap*.

Il valore di un titolo obbligazionario a Tasso Variabile ovvero a Tasso Misto, in presenza di un Tasso Minimo (*Floor*), potrebbe beneficiare nel mercato secondario di una diminuzione particolarmente accentuata del Parametro di Indicizzazione, in quanto in tal caso il prezzo titolo potrebbe giovare della protezione data dal *Floor*.

## 5.9 Data di scadenza, modalità di ammortamento e rimborso del Prestito

### a) *Data di scadenza*

La durata e la Data di Scadenza sono indicate nelle Condizioni Definitive.

È fatto salvo quanto indicato al precedente paragrafo 5.6 in merito all'utilizzo del “*bail-in*” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva BRRD, come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti BRRD.

Le Obbligazioni saranno rimborsate al 100% del valore nominale, senza deduzione di spese, secondo una delle modalità alternative di cui ai seguenti punti (a) e (b), in base a quanto specificato nelle Condizioni Definitive:

- a) **Rimborso a Scadenza:** le Obbligazioni saranno rimborsate in un'unica soluzione alla Data di Scadenza indicata nelle Condizioni Definitive;
- b) **Rimborso Anticipato ad iniziativa dell'Emittente (opzione Call).**

Se previsto dalle Condizioni Definitive, le Obbligazioni potranno essere rimborsate anticipatamente (il “**Rimborso Anticipato**”) ad una o più date prestabilite antecedenti alla data di scadenza del prestito obbligazionario. Nel caso di esercizio del rimborso anticipato sarà corrisposto agli investitori il 100% del valore nominale dei titoli maggiorato degli interessi maturati sino alla data di esercizio della facoltà di rimborso anticipato.

Il Rimborso Anticipato dell'Obbligazione potrà avvenire solo successivamente alla scadenza del 24° mese dalla data di chiusura dell'ultima tranche ovvero del collocamento o, comunque, nel rispetto della normativa vigente.

Le Condizioni Definitive di ciascun prestito riporteranno i termini e le condizioni per l'eventuale esercizio della facoltà di Rimborso Anticipato da parte dell'Emittente, in particolare la data ovvero le date previste per la facoltà di esercizio del rimborso anticipato nonché le modalità di comunicazione dello stesso, ivi inclusa la possibilità di comunicazione mediante avviso sul sito web dell'Emittente.

Qualora la data prevista per il rimborso del valore nominale dell'obbligazione non fosse un Giorno Lavorativo (come definito nelle Condizioni Definitive), il pagamento avverrà secondo le regole della Convenzione di Calcolo prevista dalle Condizioni Definitive.

Le Obbligazioni Senior Zero Coupon non saranno rimborsabili anticipatamente.

## 5.10 Tasso di rendimento

### a) *Indicazione del Tasso di rendimento*

Le Condizioni Definitive di ciascun Prestito riporteranno il rendimento effettivo annuo a scadenza, al lordo e al netto dell'effetto fiscale (rispettivamente “Tasso di rendimento effettivo lordo su base annua” e “Tasso di rendimento effettivo netto su base annua”).



**b) Descrizione sintetica del metodo di calcolo del tasso di rendimento di cui alla precedente lett. a)**

Il rendimento effettivo, al lordo ed al netto dell'effetto fiscale, che sarà indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive relative a ciascun prestito, sarà calcolato con il metodo del tasso interno di rendimento a scadenza (TIR) in regime di capitalizzazione composta alla data di emissione delle obbligazioni indicata nelle Condizioni Definitive e sulla base del Prezzo di acquisto/sottoscrizione, nonché della frequenza dei flussi di cassa.

Il TIR rappresenta quel tasso che eguaglia la somma dei valori attuali dei flussi prodotti dalle Obbligazioni (cedole e rimborso del capitale) al prezzo di acquisto/sottoscrizione dell'Obbligazione stessa.

Tale tasso è calcolato assumendo che il titolo venga detenuto fino a scadenza, che i flussi di cassa intermedi vengano reinvestiti ad un tasso pari al TIR medesimo e nell'ipotesi di assenza di eventi di credito dell'Emittente.

Per le Obbligazioni a Tasso Variabile e le obbligazioni a Tasso Misto per la parte di interessi variabile, in generale, il Tasso Interno di Rendimento è funzione del Parametro di Indicizzazione prescelto. Il valore futuro del Parametro di Indicizzazione non è noto al momento dell'emissione e per la determinazione del rendimento si ipotizza che il suo valore resti costante per tutta la durata del prestito. Pertanto:

- per le Obbligazioni a Tasso Variabile e le obbligazioni a Tasso Misto nelle Condizioni Definitive di ciascun prestito verrà indicato il Tasso Interno di Rendimento lordo e netto assumendo che tutte le cedole variabili del prestito obbligazionario siano uguali al Parametro di Indicizzazione rilevato alla data di emissione eventualmente maggiorato di uno spread rimanga costante per tutta la durata del prestito;
- per le Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Tasso Minimo (*Floor*) e le obbligazioni a Tasso Misto con eventuale Tasso Minimo (*Floor*), se il valore del Parametro di Indicizzazione eventualmente maggiorato di uno spread è maggiore del tasso minimo (*Floor*), nelle Condizioni Definitive di ciascun prestito verrà indicato il Tasso Interno di Rendimento lordo e netto assumendo che tutte le cedole variabili del prestito obbligazionario siano uguali al Parametro di Indicizzazione rilevato alla data di emissione eventualmente maggiorato di uno spread, altrimenti il Tasso Interno di Rendimento verrà calcolato ipotizzando che tutte le cedole variabili del prestito obbligazionario siano uguali al Tasso Minimo (*Floor*);
- per le Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Tasso Massimo (*Cap*) e le obbligazioni a Tasso Misto con eventuale Tasso Massimo (*Cap*), se il valore del Parametro di Indicizzazione eventualmente maggiorato di uno spread è minore del tasso Massimo (*Cap*), nelle Condizioni Definitive di ciascun prestito verrà indicato il Tasso Interno di Rendimento lordo e netto assumendo che tutte le cedole variabili del prestito obbligazionario siano uguali al Parametro di Indicizzazione rilevato alla data di emissione eventualmente maggiorato di uno spread, altrimenti il Tasso Interno di Rendimento verrà calcolato ipotizzando che tutte le cedole variabili del prestito obbligazionario siano uguali al Tasso Massimo (*Cap*);
- per le Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Tasso Minimo (*Floor*) e Massimo (*Cap*) e le obbligazioni a Tasso Misto con eventuale Tasso Minimo (*Floor*) e Massimo (*Cap*), se il valore del Parametro di Indicizzazione eventualmente maggiorato di uno spread è maggiore del Tasso Minimo (*Floor*) e minore del tasso Massimo (*Cap*), nelle Condizioni Definitive di ciascun prestito verrà indicato il Tasso Interno di Rendimento lordo e netto assumendo che tutte le cedole variabili del prestito obbligazionario siano uguali al Parametro di Indicizzazione rilevato alla data di emissione eventualmente maggiorato di uno spread; se il valore del Parametro di Indicizzazione eventualmente maggiorato di uno spread è minore del tasso minimo (*Floor*) nelle Condizioni Definitive di ciascun prestito verrà indicato il Tasso Interno di Rendimento lordo e netto

assumendo che tutte le cedole variabili del prestito obbligazionario siano uguali al Tasso Minimo (*Floor*); se il valore del Parametro di Indicizzazione eventualmente maggiorato di uno spread è maggiore del tasso Massimo (*Cap*), nelle Condizioni Definitive di ciascun prestito verrà indicato il Tasso Interno di Rendimento lordo e netto assumendo che tutte le cedole variabili del prestito obbligazionario siano uguali al Tasso Massimo (*Cap*);

- per le Obbligazioni Step up Step down, Tasso variabile, Tasso fisso e Tasso misto che incorporano la facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente, il Tasso Interno di Rendimento (TIR) lordo e netto alla data dell'esercizio della Call da parte dell'Emittente potrebbe risultare inferiore al TIR alla data di scadenza naturale dell'obbligazione.

### **5.11 Forme di rappresentanza dei possessori dei titoli**

Non sono previste modalità di rappresentanza dei portatori delle Obbligazioni ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni.

### **5.12 Autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali gli strumenti finanziari saranno emessi**

Con delibera del 16 marzo 2020 n. 14412/4 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato un Programma di emissioni obbligazionarie per l'importo globale di Euro 250 milioni di nominale per i successivi 12 mesi.

La data della delibera autorizzativa del Consiglio di Amministrazione relativo a ciascun Prestito sarà indicata di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

### **5.13 Data di emissione degli strumenti finanziari**

La data di emissione di ciascun Prestito sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive.

### **5.14 Restrizione alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari**

Non vi sono limiti alla libera circolazione e trasferibilità delle obbligazioni fatta eccezione per quanto disciplinato al punto seguente:

- le Obbligazioni non sono strumenti registrati nei termini richiesti dai testi in vigore del "United States Securities Act" del 1933: conformemente alle disposizioni del "United States Commodity Exchange Act", la negoziazione delle Obbligazioni non è autorizzata dal "United States Commodity Futures Trading Commission" ("CFTC"). Le Obbligazioni non possono in nessun modo essere proposte, vendute o consegnate direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America o a cittadini statunitensi. Le Obbligazioni non possono essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del "Public Offers of Securities Regulations 1995" e alle disposizioni applicabili del "FSMA 2000". Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal "FSMA 2000".

### **5.15 Regime fiscale**

Si segnala che, con il Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 ("D.L. 66/2014"), recante ulteriori misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 95 del 24 aprile 2014, sono state apportate rilevanti modifiche al regime impositivo delle rendite finanziarie. Le nuove aliquote sono stabilite nella misura del 26%, con alcune eccezioni che prevedono il mantenimento delle precedenti aliquote nette di imposizione.

Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della vendita delle Obbligazioni.

Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che per legge colpiscono le Obbligazioni e/o i relativi interessi ed altri proventi. L'Emittente non applica mai la ritenuta alla fonte.

Redditi di capitale: agli interessi, premi ed altri frutti delle Obbligazioni è applicabile l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi nella misura del 26% con decorrenza 1 luglio 2014, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessioni a titolo oneroso, ovvero rimborso delle Obbligazioni, sono soggette ad imposta sostitutiva nella misura del 26,00% con decorrenza 1 luglio 2014. Le plusvalenze e le minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 82 del TUIR e successive modifiche e saranno tassate in conformità alle disposizioni di cui all'art. 5 o dei regimi opzionali di cui agli artt. 6 (risparmio amministrato) o 7 (risparmio gestito) del D.Lgs. 461/97. Sono a carico degli obbligazionisti ogni altra imposta e tassa presente e futura che per legge colpiscono o dovessero colpire le presenti Obbligazioni, i relativi interessi ed ogni altro provento ad esse collegato.

#### **5.16 Identità dell'offerente/del soggetto che chiede l'ammissione a negoziazione**

L'Emittente e altre banche del Gruppo sono gli unici offerenti delle Obbligazioni di cui al programma di emissione oggetto della presente Nota Informativa. L'Emittente è l'unico soggetto che richiederà l'ammissione delle Obbligazioni a negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione Hi- MTF.

## 6. TERMINI E CONDIZIONI DELL'OFFERTA

### 6.1 Condizioni, statistiche relative all'Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'Offerta

#### 6.1.1 Condizioni alle quali l'Offerta è subordinata

Le Obbligazioni potranno essere offerte senza essere subordinate ad alcuna condizione oppure essere soggette ad una o più condizioni indicate nelle Condizioni Definitive.

#### 6.1.2 Periodo di validità dell'Offerta e descrizione della procedura di sottoscrizione

L'adesione al Prestito potrà essere effettuata nel corso del periodo di offerta (il "**Periodo di Offerta**"). Le Condizioni Definitive del singolo Prestito conterranno l'indicazione dell'inizio e della fine del Periodo di Offerta.

L'Emittente potrà procedere, in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta, alla chiusura anticipata dell'offerta, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste da parte degli investitori, nel caso di:

- mutate esigenze dell'Emittente;
- mutate condizioni di mercato;
- raggiungimento dell'ammontare totale dell'Offerta.

Inoltre, l'Emittente potrà procedere, in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta, alla sua proroga indipendentemente dal raggiungimento dell'Ammontare Totale. In tali casi l'Emittente ne darà comunicazione mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo <https://www.lacassa.com> e reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso le filiali dell'Emittente. Tale avviso sarà contestualmente trasmesso alla CONSOB.

Tutte le adesioni pervenute prima della chiusura anticipata dell'offerta saranno soddisfatte secondo quanto previsto nel successivo paragrafo 6.2.2 della presente Nota Informativa.

La sottoscrizione delle Obbligazioni sarà effettuata a mezzo di apposita scheda di adesione che dovrà essere consegnata dall'investitore debitamente sottoscritta presso la rete di filiali della banca.

Le domande di adesione sono revocabili mediante disposizione scritta da consegnare presso le sedi e le filiali dell'Emittente entro il termine dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta, ovvero, in caso di chiusura anticipata, fino alla data di quest'ultima. Decorsi i termini applicabili per la revoca, le adesioni divengono irrevocabili. Non saranno ricevibili né considerate valide le domande di adesione pervenute prima dell'inizio del Periodo di Offerta e dopo il termine del Periodo di Offerta.

I documenti di cui sopra sono altresì disponibili e consultabili gratuitamente presso le filiali delle banche del Gruppo dell'Emittente, nonché sul sito internet della stessa all'indirizzo <https://www.lacassa.com>.

Si evidenzia che l'Emittente non procederà al collocamento delle obbligazioni mediante offerta fuori sede e non si avvarrà di tecniche di comunicazione a distanza per il collocamento dei titoli.

Ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento (UE) 1127/2019, nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di un Supplemento al Prospetto di Base, secondo le modalità di cui all'art 21 del Regolamento (UE) 1127/2019 e dell'articolo 94, comma 7 del Testo Unico della Finanza, gli investitori, che abbiano già aderito all'Offerta prima della pubblicazione del Supplemento, potranno, ai sensi dell'art. 95 bis comma 2 del Testo Unico della Finanza, revocare la propria accettazione entro il secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Supplemento medesimo, mediante una comunicazione scritta. Il Supplemento sarà pubblicato sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo <https://www.lacassa.com> e reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso la sede legale dell'Emittente e presso le filiali dell'Emittente e contestualmente trasmesso alla Consob.

Della pubblicazione del Supplemento verrà data notizia con apposito avviso.

### **6.1.3 Possibilità di ritiro dell'Offerta**

Qualora tra la data di pubblicazione delle Condizioni Definitive del relativo Prestito e il giorno antecedente l'inizio del Periodo di Offerta dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell'Emittente, l'Emittente potrà decidere di revocare e non dare inizio all'offerta e la stessa dovrà ritenersi annullata. Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico e alla CONSOB mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo <https://www.lacassa.com> secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB entro la data di inizio dell'offerta delle relative Obbligazioni.

L'Emittente si riserva inoltre la facoltà, nel corso del Periodo d'Offerta e comunque prima della Data di Emissione, di ritirare in tutto o in parte l'Offerta delle Obbligazioni per motivi di opportunità (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, condizioni sfavorevoli di mercato o il venir meno della convenienza dell'Offerta o il ricorrere delle circostanze straordinarie, eventi negativi od accadimenti di rilievo di cui sopra nell'ipotesi di revoca dell'offerta). L'Emittente darà comunicazione di detta decisione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo [www.lacassa.com/ita/Privati/Obbligazioni](http://www.lacassa.com/ita/Privati/Obbligazioni) e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB entro la data di inizio dell'offerta delle relative Obbligazioni.

Qualora l'Offerta abbia avuto inizio, l'Emittente ha la facoltà di revocarla in tutto o in parte per gli stessi motivi di opportunità di cui sopra e la stessa dovrà ritenersi annullata. L'Emittente darà comunicazione di detta decisione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo [www.lacassa.com/ita/Privati/Obbligazioni](http://www.lacassa.com/ita/Privati/Obbligazioni) e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB entro 5 giorni dalla data del ritiro dell'offerta delle relative Obbligazioni. Ove l'Emittente si sia avvalso della facoltà di ritirare integralmente l'offerta di un Prestito ai sensi delle disposizioni che precedono, tutte le domande di adesione all'offerta saranno per ciò da ritenersi nulle ed inefficaci e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da parte dell'Emittente, fatto salvo l'obbligo per l'Emittente di restituzione del capitale ricevuto in caso questo fosse stato già pagato da alcuno dei sottoscrittori senza corresponsione di interessi.

L'Emittente darà corso all'emissione delle Obbligazioni in base alle adesioni pervenute anche qualora tali adesioni non dovessero raggiungere la totalità delle Obbligazioni oggetto di Offerta.

### **6.1.4 Ammontare minimo e massimo dell'importo sottoscrivibile**

Qualora sia previsto un importo minimo per la sottoscrizione delle obbligazioni, tale importo sarà indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive. Inoltre nelle Condizioni Definitive potrà essere indicato l'ammontare massimo sottoscrivibile dall'Investitore.

### **6.1.5 Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari**

Il pagamento delle Obbligazioni sottoscritte sarà effettuato presso la Sede o le Filiali che hanno ricevuto l'adesione mediante addebito sui conti correnti dei sottoscrittori alla data di sottoscrizione delle Obbligazioni, con contestuale annotazione della sottoscrizione sui conti dell'Emittente. Alla data di chiusura del Periodo di Offerta relativo a ciascun prestito che coinciderà con la data di emissione, in forma dematerializzata, le obbligazioni sottoscritte dagli investitori verranno accentrate presso il sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A mediante contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti dall'Emittente presso tale sistema.

Nel caso di sottoscrizione posteriore alla Data di Godimento il prezzo delle Obbligazioni sarà maggiorato del rateo interessi maturato dalla Data di Godimento alla Data di Regolamento.

#### **6.1.6 Diffusione dei risultati dell'offerta**

L'Emittente comunicherà, entro cinque giorni successivi alla conclusione del Periodo di Offerta, i risultati dell'offerta mediante pubblicazione sul proprio sito internet all'indirizzo <https://www.lacassa.com>.

#### **6.1.7 Eventuali diritti di prelazione**

Non sono previsti, in relazione alla natura degli strumenti finanziari offerti.

### **6.2 Piano di ripartizione e di assegnazione**

#### **6.2.1 Destinatari dell'Offerta**

Le Obbligazioni saranno collocate esclusivamente sul mercato italiano, offerte al pubblico indistinto, compresi gli investitori istituzionali, ovvero a specifiche categorie di destinatari dell'offerta che saranno individuati nelle Condizioni Definitivo.

Per la sottoscrizione è richiesto che il sottoscrittore sia in possesso di un dossier titoli presso le Banche del Gruppo.

#### **6.2.2 Comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato e della possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione**

Non sono previsti criteri di riparto, pertanto il quantitativo assegnato corrisponderà a quello richiesto e le Obbligazioni saranno negoziabili successivamente alla data di conclusione del periodo di Offerta. Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di prenotazione ed entro i limiti dell'importo massimo disponibile.

Per ogni sottoscrizione soddisfatta sarà inviata apposita comunicazione ai sottoscrittori attestante l'avvenuta assegnazione delle obbligazioni e le condizioni di aggiudicazione delle stesse.

### **6.3 Fissazione del prezzo**

#### **6.3.1 Prezzo d'Offerta**

##### *a) Indicazione del prezzo al quale saranno offerti i titoli*

Il prezzo di emissione (il "**Prezzo di emissione**") sarà indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive e sarà fissato alla pari (100% del valore nominale di ciascuna Obbligazione), ovvero sotto la pari, nella percentuale indicata nelle pertinenti Condizioni Definitive per le Obbligazioni Zero Coupon.

Il Prezzo di Offerta (il "**Prezzo di Offerta**") coincide con il Prezzo di Emissione e sarà specificato nelle Condizioni definitive di ciascun Prestito.

Per le sottoscrizioni effettuate successivamente alla Data di Godimento al Prezzo di emissione saranno aggiunti gli eventuali interessi maturati calcolati dalla Data di Godimento alla Data di Regolamento.

##### *b) Metodo utilizzato per determinare il prezzo*

Il Prezzo di Emissione è la risultante del valore della componente obbligazionaria pura e, ove prevista, della componente derivativa e del valore dei costi e delle commissioni. Il valore della componente obbligazionaria pura è calcolata secondo la metodologia dell'attualizzazione dei flussi di cassa sulla base dei fattori di sconto ricavati dalla curva dei tassi *swap*, coerenti con la scadenza dei flussi di cassa dell'Obbligazione. La curva dei tassi *swap* è eventualmente maggiorata dello *spread*

determinato dall'Emittente (spread di emissione o credit spread) utilizzando una metodologia di tipo *comparable approach* con riferimento ad emissioni obbligazionarie di Emittenti comparabili.

Per quanto riguarda, invece, la fissazione del rendimento delle obbligazioni questo è determinato dall'Emittente in ragione di una molteplicità di elementi tra cui le condizioni di mercato, la durata dei titoli, l'importo minimo di sottoscrizione, il merito di credito dell'Emittente e tenendo altresì conto del livello di funding della Banca e dei rendimenti corrisposti da strumenti aventi le medesime caratteristiche finanziarie ed emessi dagli intermediari concorrenti.

Il valore della componente derivativa è calcolata secondo quanto indicato di seguito:

- le Obbligazioni a tasso fisso, tasso step e step down, tasso variabile, tasso misto con rimborso anticipato a favore dell'Emittente contengono una componente derivativa costituita da un'opzione di tipo *call*, con scadenza pari alla vita residua del titolo obbligazionario implicitamente venduta dall'investitore. Il valore di tale opzione è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base della formula Black&Scholes, utilizzando una volatilità media basata su base annua ed un tasso *risk free*;
- le Obbligazioni a tasso variabile e tasso misto con tasso minimo (*FLOOR*) contengono una componente derivativa costituita da un'opzione di tipo put europeo sul Parametro di Indicizzazione, con scadenza pari a quella delle Obbligazioni, implicitamente acquistata dall'investitore. Il valore di tale opzione è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base della formula di Black&Scholes, utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso *risk free*;
- le Obbligazioni a tasso variabile e tasso misto con tasso massimo (*CAP*) contengono una componente derivativa costituita da un'opzione di tipo call europeo sul Parametro di Indicizzazione, con scadenza pari a quella delle Obbligazioni, implicitamente venduta dall'investitore. Il valore di tale opzione è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base della formula di Black&Scholes, utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso *risk free*;
- le Obbligazioni a tasso variabile e tasso misto con tasso massimo (*CAP*) e tasso minimo (*FLOOR*) costituita da un'opzione di tipo call europeo, implicitamente venduta dal sottoscrittore, e da un'opzione di tipo put europeo, implicitamente acquistata dal sottoscrittore, entrambe sul Parametro di Indicizzazione, con scadenza pari a quella delle Obbligazioni. Il valore complessivo della componente derivativa, derivante dalla somma algebrica dei valori delle opzioni sopra indicate è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base della formula di Black&Scholes, utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso *risk free*.

*c) Indicazione dell'ammontare delle spese e delle imposte specificamente poste a carico del sottoscrittore o dell'acquirente*

L'Emittente non applicherà, in aggiunta al prezzo di emissione, commissioni ovvero spese, specificamente poste a carico del sottoscrittore in relazione all'operazione di sottoscrizione delle obbligazioni

Il Prezzo di Emissione includerà costi/commissioni, che qualora presenti, saranno indicati nelle Condizioni Definitive, espressi in valore percentuali del valore nominale.

Tali costi potrebbero essere costituite da commissioni di strutturazione e/o oneri relativi alla gestione del rischio di mercato per il mantenimento delle condizioni di offerta.

Inoltre, potranno essere previste commissioni/spese connesse all'apertura e alla tenuta di un conto corrente e di un deposito titoli e all'incasso delle cedole.

## **6.4 Collocamento e sottoscrizione**

### ***6.4.1 Soggetti incaricati del collocamento***

Le Obbligazioni verranno offerte in sottoscrizione presso la sede e le filiali de La Cassa di Ravenna S.p.A. eventualmente anche tramite le società del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna, con le quali l'Emittente ha stipulato Accordi di collocamento.

Le domande di adesione all'offerta dovranno essere presentate compilando l'apposita modulistica, disponibile presso la sede e le Filiali della Banca.

La Cassa di Ravenna S.p.A. opererà anche quale responsabile del collocamento (il "Responsabile del collocamento") ai sensi della disciplina vigente.

### ***6.4.2 Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario***

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale per ogni Prestito saranno effettuati presso la sede e le filiali dell'Emittente, ovvero tramite gli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A. (Piazza degli Affari 6 - 20123 Milano).

### ***6.4.3 Accordi di sottoscrizione e collocamento***

Gli eventuali Accordi di collocamento con le Banche del Gruppo bancario, saranno indicati, con i relativi costi, nelle Condizioni Definitive.

Gli eventuali Accordi di Sottoscrizione – con assunzione o meno di impegno a fermo - saranno indicati, con i relativi costi, nelle Condizioni Definitive.

### ***6.4.4 Data di stipula dell'accordo di sottoscrizione e collocamento***

Informazioni sull'accordo di sottoscrizione o collocamento, ove esistente, saranno contenute nelle Condizioni Definitive.



## **7. AMMISSIONE A NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE**

### **7.1 Mercati regolamentati e Mercati Equivalenti**

L'Emittente non richiederà l'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni su alcun mercato regolamentato, altri mercati di paesi terzi, mercati di crescita per le PMI.

L'Emittente si impegna a richiedere, entro cinque giorni lavorativi dalla chiusura del periodo di Offerta, l'ammissione delle Obbligazioni alla negoziazione presso il sistema multilaterale di negoziazione (MTF) denominato Hi-MTF, segmento *Order Driven*, gestito da HI-MTF SIM S.p.A.

Si rappresenta che non esiste alcuna certezza in ordine all'eventuale ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni presso il predetto sistema multilaterale di negoziazione.

Si precisa altresì che in caso di ammissione alla negoziazione, non sussiste alcuna certezza in ordine alla data di effettivo inizio delle negoziazioni, fermo restando che il procedimento di ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni sull'Hi-MTF ha una durata massima di novanta (n. 90) giorni.

L'Emittente non assumerà alcun ruolo sul sistema multilaterale di negoziazione "Hi-MTF".

### **7.2 Strumenti finanziari già ammessi alla negoziazione su Mercati Regolamentati e/o Equivalenti**

L'Emittente non è a conoscenza di mercati regolamentati o equivalenti (mercati regolamentati di paesi terzi, mercato di crescita per le PMI) su cui siano già ammessi alla negoziazione strumenti della stessa classe delle Obbligazioni.

### **7.3 Soggetti che hanno assunto l'impegno di agire come intermediari sul mercato secondario**

L'Emittente non agirà in qualità di Internalizzatore sistematico né firmerà accordi con Internalizzatori sistematici per la negoziazione delle Obbligazioni.

L'Emittente si impegna a richiedere, entro cinque giorni lavorativi dalla chiusura del periodo di Offerta delle Obbligazioni, l'ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni sul sistema multilaterale di negoziazione "Hi-MTF"; tuttavia, non sussiste certezza in ordine all'effettiva ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni.

Inoltre si evidenzia che, qualora le obbligazioni fossero ammesse su un sistema multilaterale di negoziazione, l'Emittente non firmerà accordi con Intermediari che prevedano obblighi per i medesimi di esposizione di prezzi in acquisto delle obbligazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Hi-MTF, per cui non vi saranno Soggetti che nell'ambito del predetto sistema multilaterale opereranno a sostegno della liquidità delle obbligazioni.

Si rappresenta inoltre che la Banca non si impegna ad inoltrare proposte di acquisto sul sistema multilaterale di negoziazione e non effettuerà operazioni di riacquisto delle obbligazioni in contropartita diretta della Clientela.

### **7.4 Prezzo di emissione dei titoli**

L'Emittente non prevede il ricorso alla distribuzione diretta dei titoli presso alcuna sede di negoziazione.

## **8. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI**

### **8.1 Consulenti legati all'Emissione**

L'Emittente non si è avvalso di alcun consulente nell'ambito delle emissioni del Programma.

### **8.2 Informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti e segnalazione dei casi in cui i revisori hanno redatto una relazione**

Le informazioni contenute nella presente Nota Informativa non sono state sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti.

### **8.3 Rating dell'Emittente e dello strumento finanziario**

L'Emittente non è stato oggetto di valutazione da parte di Agenzie di rating. Non sarà assegnato alcun rating agli strumenti finanziari oggetto della presente Nota Informativa.

## ALLEGATO A: MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE



La Cassa di Ravenna S.p.A.  
Sede Sociale e Direzione Generale: Ravenna Piazza Garibaldi, 6  
Capitale Sociale 343.498.000,00 Euro interamente versato  
Banca iscritta nell'Albo delle Banche al n. 5096/6270.3  
Capogruppo del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna  
Partita IVA Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna 02620360392  
Codice Fiscale e Iscrizione nel Registro delle Imprese di Ravenna n.01188860397  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

### ***CONDIZIONI DEFINITIVE***

#### **di Offerta di prestiti obbligazionari denominati**

[•]

con eventuale possibilità di devoluzione a titolo di liberalità di una somma (espressa come percentuale dell'importo nominale collocato), a favore di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), Enti, Fondazioni, Associazioni, Enti Ecclesiastici, Enti del Terzo Settore ed altri soggetti non aventi fini di lucro che perseguono scopi di utilità sociale e/o a favore di soggetti di qualsiasi natura e forma giuridica che, sebbene non rientrino espressamente in tale ambito, perseguono comunque finalità di solidarietà o di utilità sociale o realizzino attività o progetti finalizzati a rispondere ad obiettivi di interesse generale e sociale o che creino impatto sociale (anche sotto il profilo ambientale) positivo misurabile, nonché con possibilità di devolvere beni direttamente acquistati dall'Emittente per importo equivalente alla somma in devoluzione per iniziative di utilità sociale predeterminate (anche al fine di contrastare l'emergenza sanitaria da Covid-19).

*[Denominazione e ISIN del Prestito]*

*[altro]*

Le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, paragrafo 4 e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base, costituito dalla Nota Integrativa e dal Documento di Registrazione, come successivamente integrati e modificati dai relativi supplementi di volta in volta pubblicati dall'Emittente al fine di ottenere informazioni complete sull'Emittente.

Le Condizioni Definitive, la Nota Informativa, la Nota di Sintesi, unitamente al Documento di Registrazione, ed i relativi supplementi, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Emittente in Ravenna, Piazza Garibaldi, n.6 e sono consultabili sul sito web dell'Emittente [www.lacassa.com](http://www.lacassa.com) nell'apposita sezione [www.lacassa.com/ita/Privati/Obbligazioni](http://www.lacassa.com/ita/Privati/Obbligazioni).

\*\*\*\*

La Nota di Sintesi relativa alla singola emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive.

**L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.**

<b>INFORMAZIONI ESSENZIALI</b>	
<b>Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione/offerta</b>	[Non ci sono ulteriori conflitti di interesse oltre a quelli indicati al paragrafo 2.3.2 della presente Nota Informativa] [L'Emittente versa in situazione di conflitti di interessi in relazione [all'operazione di devoluzione] / [di donazione di beni] in favore di [●]]
<b>Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi</b>	Le Obbligazioni sono emesse nell'ambito dell'ordinaria attività di raccolta da parte dell'Emittente. L'ammontare ricavato dall'emissione obbligazionaria, al netto di eventuali commissioni di sottoscrizione, sarà destinato all'esercizio dell'attività creditizia dell'Emittente [congiuntamente a quanto sotto descritto]. [Il [●]% dell'importo nominale collocato delle Obbligazioni sarà devoluto dall'Emittente a titolo di liberalità [al Beneficiario [●] anche mediante devoluzione di beni per importo equivalente].
<b>INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE</b>	
<b>Denominazione Obbligazioni</b>	[●]
<b>Codice ISIN</b>	[●]
<b>Valore nominale</b>	[●]
<b>[Tipologia di tasso di interesse e relativo periodo] (applicabile per le Obbligazioni a Tasso Misto)</b>	[Il tasso di interesse nominale delle Obbligazioni è prefissato [costante]/[crescente]/[decescente] dal [●] al [●].  Il tasso di interesse nominale delle Obbligazioni è variabile dal [●] al [●].]
<b>[Tasso di Interesse nominale]</b>	[Il Tasso di interesse è costante per tutta la durata del prestito ed è pari al [●]% lordo annuo ([●]% al netto dell'effetto fiscale del [●]%) [Il Tasso di interesse è [crescente] [decescente] durante la vita del Prestito ed è pari al: - [●]% lordo annuo ([●]% al netto dell'effetto fiscale del [●]%) dal [●] al [●] e con riferimento all[a][e] Cedol[a][e] corrispost[a][e] in data [●] [[●] etc]] - [●]% lordo annuo ([●]% al netto dell'effetto fiscale del [●]%) dal [●] al [●] e con riferimento all[a][e] Cedol[a][e] corrispost[a][e] in data [●] [[●] etc]] - [●]% lordo annuo ([●]% al netto dell'effetto fiscale del [●]%) dal [●] al [●] e con riferimento all[a][e] Cedol[a][e] corrispost[a][e] in data [●] [[●] etc]]
<b>[Tasso di Interesse nominale annuo della prima cedola] (applicabile per le obbligazioni a tasso variabile e a tasso misto)</b>	[[●]% lordo annuo ([●]% al netto dell'effetto fiscale del [●])

<b>Parametro indicizzazione di</b>	<p>[Non applicabile]</p> <p>Il Parametro di indicizzazione delle Obbligazioni è [●]</p> <p>[Per quanto a conoscenza dell'Emittente, il [indicare denominazione del Parametro di Indicizzazione [●]] non rientra nel campo di applicazione del Benchmark Regulation ai sensi dell'Articolo 2 dello stesso Benchmark Regulation.]</p> <p>[Inserire il nome dell'Amministratore [●]], amministratore del [indicare denominazione del Parametro di Indicizzazione [●]] [è][non è] incluso nel registro previsto dall'Articolo 36 del Benchmark Regulation.]</p> <p>[Si applicano le disposizioni transitorie di cui all'Articolo 51 del Benchmark Regulation, per cui [inserire il nome dell'Amministratore [●]], amministratore del [indicare denominazione del Parametro di Indicizzazione [●]] non è attualmente obbligato ad ottenere [l'autorizzazione o la registrazione] [il riconoscimento o l'approvazione in quanto non ha sede nell'Unione Europea]/[ ●].]</p>
<b>[Date di Rilevazione del Parametro di Indicizzazione]</b>	[●]
<b>[Periodi di riferimento Media Mensile del Parametro Indicizzazione]</b>	[Media mensile [●]]
<b>[Spread]</b>	[[●] basis point]
<b>[Tasso Minimo su base annua (Floor)]</b>	[●]%
<b>[Tasso Massimo su base annua (Cap)]</b>	[●]%
<b>Periodicità pagamento cedole</b>	<p>[La prima cedola sarà pagata il [●]].</p> <p>[Le Cedole [successive] saranno pagate con frequenza [trimestrale] [semestrale] [annuale]]</p>
<b>Convenzione di calcolo</b>	Following Business Day Convention Unadjusted
<b>Base per il calcolo</b>	[●]
<b>Data di pagamento delle cedole</b>	Le cedole saranno pagate in occasione delle seguenti date: [●]
<b>Data di Godimento</b>	La Data di Godimento del Prestito è il [●].
<b>Data di Emissione</b>	La Data di Emissione del Prestito è il [●].

<b>Data di Scadenza</b>	[●] [salvo il caso di Rimborso Anticipato]
<b>Modalità di Rimborso</b>	[Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari in un'unica soluzione alla scadenza] [Le obbligazioni potranno essere rimborsate anticipatamente all[a]/[e] Date di Pagamento [●]. Nel caso di esercizio della facoltà di rimborso anticipato sarà pubblicato un avviso, sul sito internet dell'Emittente ( <a href="http://www.lacassa.com/ita/Privati/Obbligazioni">www.lacassa.com/ita/Privati/Obbligazioni</a> ), con un preavviso di 30 giorni.] [Non è previsto il rimborso anticipato dell'obbligazione]
<b>Tasso di rendimento effettivo annuo a scadenza</b>	Il rendimento effettivo annuo lordo a scadenza è pari al [●]% e il rendimento effettivo annuo netto a scadenza è pari al [●]%. [Il rendimento effettivo annuo è stato determinato in ipotesi di costanza del parametro di Indicizzazione [relativo alle cedole a tasso variabile] rilevato in data [●].] [Il rendimento effettivo annuo è stato determinato ipotizzando l'applicazione, a ciascuna scadenza cedolare [relativa alle cedole a tasso variabile], del tasso minimo di interesse annuo (Floor) diviso per il numero di cedole annue.] [In caso di esercizio della CALL da parte dell'Emittente in corrispondenza dell[a]/[e] Date di Pagamento del [●], il Tasso di rendimento effettivo lordo su base annua è pari al [●]. Il Tasso di rendimento effettivo netto su base annua alla/[e] data/[e] di esercizio della CALL del [●] è pari al [●] in base alla normativa fiscale vigente e alla data delle presenti Condizioni Definitive. In caso di obbligazioni a tasso variabile o a tasso misto sia il Tasso di rendimento lordo sia netto è calcolato in ipotesi di costanza del valore del parametro di indicizzazione rilevato alla data del [●].]
<b>Delibere, autorizzazioni e approvazioni</b>	L'emissione delle Obbligazioni è stata approvata con delibera del [●]
<b>CONDIZIONI DELL'OFFERTA</b>	
<b>Condizioni alle quali l'offerta è subordinata</b>	[ <i>inserire le eventuali condizioni a cui l'offerta è soggetta</i> ]
<b>Ammontare totale dell'offerta</b>	L'ammontare totale dell'emissione è pari a Euro [●], per un totale di n. [●] Obbligazioni, ciascuna del Valore Nominale pari a Euro [●]. L'Emittente nel Periodo di Offerta ha facoltà di aumentare l'Ammontare totale tramite comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente stesso <a href="http://www.lacassa.com/ita/Privati/Obbligazioni">www.lacassa.com/ita/Privati/Obbligazioni</a> e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.
<b>Lotto minimo</b>	Le domande di adesione all'offerta dovranno essere presentate per quantitativi non inferiori al Lotto minimo pari a n. [●] Obbligazione/i.
<b>Lotto massimo</b>	[Le domande di adesione all'offerta dovranno essere presentate per quantitativi non superiori a n. [●] Obbligazioni.] [Non è previsto un limite al lotto massimo sottoscrivibile]

<b>Periodo di offerta</b>	Le Obbligazioni saranno offerte dal [●] al [●], salvo proroga o chiusura anticipata del periodo di offerta.
<b>Prezzo di Emissione</b>	Il Prezzo di Emissione è pari al [●]% del Valore Nominale, per un importo in Euro pari a [●].
<b>Costi inclusi nel prezzo di Emissione</b>	[Le commissioni di strutturazione incluse nel prezzo di emissione sono pari al [●]% del valore nominale] [Gli oneri relativi alla gestione del rischio di mercato per il mantenimento delle condizioni di offerta sono pari al [● %] del valore nominale]  [Il prezzo di emissione non include costi]
<b>Spese e Commissioni in aggiunta al prezzo di emissione</b>	[Non sono previsti [costi]/[commissioni] in aggiunta al prezzo di emissione] [Sono previste spese in relazione alla sottoscrizione delle obbligazioni pari a euro [●]] [Sono previste commissioni in aggiunta al prezzo di emissione pari al [●]% del valore nominale dell'obbligazione]
<b>Prezzo di Offerta</b>	Il Prezzo di Offerta è pari al [●]% del Valore Nominale, per un importo in Euro pari a [●].
<b>Prezzo di Rimborso</b>	Pari al 100% del Valore Nominale
<b>Accordo di Sottoscrizione</b>	[Non Previsto]  [[La Banca di Imola SpA] [e] [il Banco di Lucca e del Tirreno SpA], [appartenente] [appartenenti] al Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna, [agisce] [agiscono] quale [Soggetto Incaricato] [Soggetti Incaricati] del Collocamento in virtù di specifico “Accordo di Sottoscrizione” i Sottoscrizione”] sottoscritto fra le parti.]  [● ( <i>Specificare elementi essenziali dell'Accordo</i> )]  [Ammontare complessivo della commissione di sottoscrizione]
<b>Accordo di Collocamento</b>	[Non Previsto]  [[La Banca di Imola SpA] [e] [il Banco di Lucca e del Tirreno SpA], [appartenente] [appartenenti] al Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna, [agisce] [agiscono] quale [Soggetto Incaricato] [Soggetti Incaricati] del Collocamento in virtù di specifico [“Accordo di Collocamento”] [“Accordo di Sottoscrizione”] sottoscritto fra le parti.]  [● ( <i>Specificare elementi essenziali dell'Accordo</i> )]  [Ammontare complessivo della commissione di collocamento]
<b>AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA' DI NEGOZIAZIONE</b>	
<b>Mercati regolamentati e Mercati equivalenti</b>	L'Emittente si impegna a richiedere, entro cinque (5) giorni lavorativi dalla chiusura del periodo di Offerta delle Obbligazioni, l'ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni presso il sistema multilaterale di



	negoziazione (MTF) denominato “Hi-MTF” organizzato e gestito da Hi-MTF SIM S.p.A.
<b>Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario</b>	<p>L’Emittente non firmerà accordi con Intermediari per quanto attiene all’esposizione di proposte di acquisto dei titoli sul sistema multilaterale di negoziazione, per cui non vi saranno Soggetti che opereranno a sostegno della liquidità delle obbligazioni.</p> <p>La Banca non si impegna ad inoltrare proposte di acquisto sul sistema multilaterale di negoziazione e non effettuerà operazioni di riacquisto delle obbligazioni in contropartita diretta della Clientela.</p>

Ravenna, [•]

La Cassa di Ravenna Spa

Il Legale Rappresentante

---